

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

DCCLXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	36902	ARMAROLI ed altri: Indennità di carica agli amministratori comunali (733);	
Disegni di legge:		BREGANZE ed altri: Integrazione dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, sulla corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (2637)	36903
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	36935	PRESIDENTE	36903
<i>(Autorizzazione di relazione orale)</i>	36935	MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	36903
Disegno di legge (Discussione):		ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	36909
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (4452)	36912	ROBERTI	36904
PRESIDENTE	36912	RICCIO, FODERARO, ANGIOY ed altri: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198-240-1308-B)	36905
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	36912, 36929	PRESIDENTE	36905
ROBERTI	36915	MIGLIORI, <i>Relatore</i>	36905, 36910
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36915	PREZIOSI OLINDO.	36905
	36916, 36922, 36923	GONELLA GIUSEPPE.	36909
	36924, 36926, 36927, 36929	BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36910
DEGLI OCCHI	36917	Proposte di legge (Svolgimento):	
CASALINUOVO	36920	PRESIDENTE	36902
MANCO	36922	DE MARZI FERNANDO.	36902
RIZ.	36926	BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36903
TOZZI CONDIVI.	36928	CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	36903
ZOBOLI	36928	Comunicazione del Presidente	36902
BERLINGUER.	26928	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio).	36935
PREZIOSI OLINDO.	36929	Inversioni dell'ordine del giorno:	
Proposte di legge:		MATTARELLI GINO	36903
<i>(Annunzio)</i>	36902	PREZIOSI OLINDO.	36904
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	36935	PRESIDENTE	36903, 36904
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	36902	MIGLIORI	36904
Proposte di legge (Discussione):			
NANNI ed altri: Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente la indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali (1031);			

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

La seduta comincia alle 16,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Martinelli e Sinesio.

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che la seguente proposta di legge è deferita alla XII Commissione (Industria), in sede referente:

BERRY: « Modifica all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (4442).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SCIOLIS ed altri: « Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali » (4459);

GAGLIARDI e FERRARI AGGRADI: « Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia e all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale » (4460);

BARBIERI ed altri: « Orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli ospedali e cliniche private » (4461);

BIGNARDI e DANIELE: « Norme in materia di sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello per le controversie agrarie » (4462);

ROBERTI ed altri: « Istituzione di una indennità di corsia al personale infermieristico » (4463);

GERBINO: « Modificazione dell'articolo 156 del testo unico approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, relativamente alla concessione di aree nella zona industriale di Messina » (4464);

GERMANI: « Modifica dell'articolo 3 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente il presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste » (4465);

RUSSO VINCENZO e SPADOLA: « Norme per il riordinamento e revisione del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno » (4466).

Saranno stampate e distribuite. Le prime sette, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro della marina mercantile, a norma dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, relativa all'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale, ha trasmesso il testo della convenzione firmata il 28 settembre 1961, con la società di navigazione « Si. Re. Na. » — Siculo regionale di navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale nelle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria (settore « D »), approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 329 del 27 dicembre 1962.

Il documento è depositato in segreteria a disposizione dei deputati.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Fernando De Marzi, Vittoria Titomanlio, Merenda, De' Cocci, Negroni, Patrini, Santmartino e Agosta:

« Trattamento tributario del credito artigiano » (4367).

L'onorevole Fernando De Marzi ha facoltà di svolgerla.

DE MARZI FERNANDO. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Fernando De Marzi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Buttè, Fortunato Bianchi, Vitorino Colombo, Alba, Isgrò, Frunzio, Donat-Cattin, Bersani, Agosta e Quintieri:

« Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita e gestori di magazzino vendita generi di monopolio e dei rispettivi coadiutori » (4368).

L'onorevole Buttè ha fatto sapere che si rimette alla relazione scritta.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Buttè.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Inversione dell'ordine del giorno.

MATTARELLI GINO. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLI GINO. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito le proposte di legge Nanni, Armaroli e Breganze concernenti modifiche all'indennità di carica per gli amministratori comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Nanni ed altri: Modifica della legge 11 marzo 1959, n. 208, sull'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali (1031); Armaroli ed altri: Indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (133); Breganze ed altri: Integrazione dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, sulla corresponsione d'indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (2637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Nanni, Sannicolò, Santarelli Enzo, Jotti Leonilde, Viviani Luciana, Lajolo, Vestri, Villa Giovanni Oreste, Carrassi, Pirastu e Di Benedetto: Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali; Armaroli, Borghese, Luzzatto, Ferri, Pieraccini, Bettoli, Cattani, Zurlini, Curti Ivano, Magnani Otello, Anderlini, Landi, Angelino Paolo, Castagno, Ballardini, Jacometti, Corona Achille, Minasi, Schiavetti, Venturini e Preziosi Costantino: Indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali; Breganze, Lombardi Giovanni, Pintus, Piccoli, Ferrari Giovanni, Armani, Pucci Ernesto e Bisantis: Integrazione dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, sulla corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente, trattandosi di un testo concordato.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del nuovo testo concordato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1°) comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;

2°) comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;

3°) comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;

4°) comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;

5°) comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;

6°) comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;

7°) comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;

8°) comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;

9°) comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti sopraindicati all'assessore anziano o delegato.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1 in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi che supplenti, dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e sempre con criteri indicati nell'articolo 1 può essere corrisposta la stessa indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3, ultimo del nuovo testo concordato.

FRANZO, *Segretario*, legge:

L'articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennità parlamentari.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Il gruppo del Movimento sociale voterà contro, considerando che non sia opportuno, soprattutto in questo momento e alla vigilia di una consultazione elettorale, procedere alla fissazione di indennità così alte a favore degli amministratori dei comuni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 già letto.

(È approvato).

Il titolo del provvedimento è il seguente: « Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali ».

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Per un'inversione dell'ordine del giorno.

PREZIOSI OLINDO. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4452, recante delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (per il quale è stata accordata l'urgenza), antepoendolo alle proposte di legge sulla tutela dell'avviamento commerciale.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che la Camera ha ieri autorizzato la relazione orale sulle modificazioni apportate dal Senato alle proposte di legge sulla tutela dell'avviamento commerciale, modificazioni sulle quali soltanto deve vertere la discussione, da presumersi pertanto di non lunga durata.

PREZIOSI OLINDO. Signor Presidente, insisto sulla mia richiesta.

MIGLIORI. Chiedo di parlare contro questa proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Desidero soltanto far rilevare all'onorevole Preziosi che il provvedimento sulla tutela dell'avviamento commerciale è molto atteso e può essere approvato rapidamente, previa relazione orale. Sono perciò contrario alla proposta inversione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Preziosi.

(Non è approvata).

Discussione della proposta di legge Riccio, Foderaro, Angioy ed altri: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198-240 1308-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Riccio, Foderaro, Angioy ed altri: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.

La Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Migliori ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MIGLIORI, Relatore. Come poc'anzi ho avuto occasione di rilevare, le modificazioni apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera hanno natura, carattere e contenuto che non incidono sulla struttura né sulla sostanza del provvedimento stesso quale fu votato dalla nostra Assemblea. È rimasto inmutato l'articolo 5, che è il fulcro di tutto il provvedimento e sul quale la Commissione giustizia e l'Assemblea, ed infine il Senato, si sono soffermati con molta attenzione e meditazione.

È stato invece soppresso l'articolo 2; ma ciò in quanto la materia che esso contempla è già disciplinata dal codice civile. È stato aggiunto al nuovo articolo 2 (già 3) un comma che fissa i termini per la comunicazione da farsi dal locatore al conduttore, in caso di contratto a tempo indeterminato, e ciò con riferimento all'articolo 1596 del codice civile.

È stata apportata un'aggiunta al nuovo articolo 2 (già 3), ultimo comma, in previsione di un abuso, più o meno preordinato, che possa essere compiuto dal locatore a danno del conduttore, nel caso in cui il primo abbia intimato disdetta adducendo la necessità di servirsi per proprio uso del locale affittato, e per contro abbia poi, entro sei mesi, fittato il locale stesso ad altri.

Abbiamo all'articolo 6 una modificazione che va a favore del locatore in caso di espropriazione per pubblica utilità. La formulazione adottata dal Senato è leggermente diversa, ma sostanzialmente identica a quella del nostro articolo 7. E vi si aggiunge che, nel corso del giudizio per il riconoscimento del diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento commerciale, da sodisfarsi sull'indennità di esproprio, « l'autorità giudiziaria può disporre a favore del locatore espropriato, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento di un acconto sull'indennità di espropriazione ».

Non ho potuto trarre più diffusa illuminazione dai lavori del Senato, in quanto non è stato ancora pubblicato il resoconto stenografico di quelle sedute. Ma evidentemente il concetto è questo: poiché la liquidazione dell'indennità spettante al proprietario espropriato viene complicata dall'intervento dell'istanza del conduttore commerciante, si riconosce al proprietario, quasi a parziale compenso della protrazione nella liquidazione dell'indennità, la possibilità di ottenere un acconto.

Le altre modifiche riguardano la numerazione degli articoli. Essendo stato soppresso l'articolo 2, l'articolo 3 è diventato articolo 2. Conseguentemente, la numerazione degli altri articoli dovette essere cambiata.

La mia relazione è piuttosto sommaria, in quanto basta leggere il testo del provvedimento trasmesso dal Senato per comprendere che le modifiche non sono sostanziali, e che pertanto questo provvedimento può essere approvato nel più breve tempo possibile. Devo dire all'onorevole Olindo Preziosi che l'urgenza del provvedimento deriva dal fatto che siamo proprio alle soglie di una approvazione definitiva. Non avendo infatti il Senato apportato modificazioni rilevanti, sarebbe poco comprensibile che rinviassimo la nostra deliberazione quando questa può seguire in breve tempo e con il rispetto dei diritti di tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni introdotte dal Senato.

È iscritto a parlare l'onorevole Olindo Preziosi. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO. I lavori preparatori di questa legge (che io definisco ancora una volta sbagliata e pericolosa) non saranno certo un'utile fonte da cui l'interprete potrà attingere lumi.

È quanto mai strano ciò che è avvenuto per questo provvedimento. Non occorre ricordare il suo travagliato *iter* dinanzi alla Camera, prima in Commissione e poi in aula. In Commissione si sentì il bisogno, in un primo momento, di nominare un Comitato ristretto il quale, di fronte al contrasto delle tesi, pervenne, dopo lungo e meditato esame, alla formulazione di un testo che, arrivato in Commissione, fu sostanzialmente modificato. Vi erano forze che premevano, e che poi hanno finito per prevalere nel senso di una rapida conclusione.

I colleghi ricordano certamente quanto avvenne in quest'aula in occasione della discussione del provvedimento; dallo stesso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

gruppo della democrazia cristiana più deputati intervennero per esprimere profonde perplessità, fondate preoccupazioni, critiche severe che minacciarono di tradursi in emendamenti, che alla fine, però, non furono presentati.

Nella relazione scritta l'onorevole Migliori non poté allora dissimulare questa realtà, che toccava anche la sua coscienza e sensibilità giuridica, esprimendo l'avviso che il provvedimento dovesse essere approvato, ma formulando l'augurio che i fatti dovessero poi smentire, di un miglioramento del testo.

Il testo passò quindi al Senato e venne esaminato dalla Commissione giustizia. Voi non potete ignorare, onorevoli colleghi, che in un primo momento la maggioranza di quella Commissione espresse gravi preoccupazioni, soprattutto per l'incertezza e per la confusione di alcune norme. Tali perplessità vennero condivise anche da alcuni esponenti della sinistra, che in altre epoche avevano manifestato il loro pensiero giuridico sul grave e delicato problema dell'avviamento commerciale e non potevano rinnegare le opinioni precedentemente espresse.

La maggioranza della Commissione giustizia del Senato fu quindi d'accordo sull'opportunità di richiedere il parere del C. N. E. L., ritenuto indispensabile data la materia economica di questa legge e considerato che lo stesso C. N. E. L. è un organo costituzionale istituito proprio per essere interpellato quando il Parlamento deve decidere su argomenti di natura economica. Il C. N. E. L. non poteva dunque essere ignorato, anche se la Costituzione precisa che il parere è facoltativo e non obbligatorio. Del resto, ebbi già ad osservare in sede di discussione del provvedimento istitutivo dell'« Enel » (e non ripeterò certamente in questa occasione) come il parere di quell'organo costituzionale fosse, per alcune leggi, necessario; altrimenti si sarebbe dovuto obbligare il Parlamento a chiedere il parere del C. N. E. L. non soltanto per le leggi in materia specificamente economica ma anche per quelle aventi comunque attinenza con essa.

Ad ogni modo la Commissione giustizia del Senato lo chiese a maggioranza, in sede referente. E si andò in aula. Qui cominciarono i cedimenti.

ORIGLIA. Non faccia insinuazioni!

PREZIOSI OLINDO. Onorevole Origlia, ogni mia affermazione è rigorosamente avallata dalla storia, non più dalla cronaca. La

storia è amara e dolorosa. Non bisogna preoccuparsi dei casi singoli, occorre rispettare il diritto di tutti e non rinchiudersi nell'egoismo della difesa di un proprio interesse a danno degli altri. Sto parlando nella massima buona fede.

ORIGLIA. Non lo è.

PREZIOSI OLINDO. La invito a ritirare questa sua affermazione, che potrei ritorcere ai suoi danni con amare considerazioni. La prego perciò di non provocarmi.

La Commissione giustizia, dicevo, decise di chiedere il parere al C. N. E. L. In aula, però, avvenne qualcosa di nuovo. Ad un certo momento, infatti, si prospettò la necessità di rinviare il provvedimento alla Commissione, perché si voleva modificare il testo già approvato dalla Camera. I vari senatori intervenuti sottolinearono tali esigenze con citazioni particolari ed osservazioni obiettive e giuste. Questa richiesta fu contrastata dalla sinistra, mentre il senatore Monni — cito dal resoconto stenografico del Senato del 26 giugno 1962 — diceva: « Proprio nella II Commissione, il senatore Capalozza fece un discorso sensatissimo, rilevando le difficoltà, le incongruenze, le lacune di questo disegno di legge. Parlò anche il collega Jodice, socialista, e anche lui in senso contrario, chiedendo... al relatore senatore Berlingieri che fossero tenuti presenti nella relazione i suoi rilievi, in contrasto con la legge e con le norme di legge ».

Continuava il senatore Monni: « Preciso questo, onorevoli colleghi, voglio dire che proprio il senatore Gramegna, nel motivare il suo disegno di legge, con cui chiede la proroga del regime vincolistico fino al 30 giugno dell'anno venturo, scrive che, persistendo « le cause della complessità delle questioni di natura economica e giuridica che il disegno di legge sull'avviamento commerciale comporta, il Parlamento non ha potuto approvare nei termini previsti detto disegno di legge ». Ed allora, come si rimedia, senatore Gramegna, da parte sua e dei suoi colleghi? Si rimedia proponendo la proroga al 30 giugno 1963 Poi siamo arrivati alla proroga fino al 31 ottobre 1963 ».

E più avanti lo stesso senatore Monni proseguiva: « Dunque, è chiaro che non è la democrazia cristiana, non è alcuno della II Commissione che ha avuto vaghezza, così, tanto per perdere tempo, di inventare difficoltà, incertezze e lacune che sono nel disegno di legge. Noi vogliamo fare una legge giusta, vogliamo fare una legge in cui la tutela dell'avviamento commerciale non urti contro

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

alcun legittimo interesse, sia disposta e sia stabilita in maniera da giovare a tutti, alla generalità, compresi per primi i commercianti ».

Era questa la nostra tesi. Interveneva poi il ministro Bosco, il quale diceva: « Per ora, limitiamoci a constatare che la Commissione non pone più come richiesta preliminare quella di avere il parere del C.N.E.L. Ripeto, è già un passo avanti a favore della discussione del disegno di legge. Se la Commissione vuole passare all'esame degli articoli, considera evidentemente superato il precedente avviso di richiedere il parere del C. N. E. L. ».

Così la Commissione che aveva sollecitato il parere del C. N. E. L., in aula, con l'intervento dell'onorevole ministro, chiese che il provvedimento fosse di nuovo rinviato in Commissione per una discussione nel merito, forse per esaminare gli emendamenti che erano stati soltanto preannunciati negli interventi degli oratori democristiani. E il ministro in un suo successivo intervento affermò che, se questo era il pensiero della Commissione, bisognava accoglierlo, anche se era materialmente mancato il tempo per presentare gli emendamenti.

Fu così che si verificò il fatto nuovo: abbandono della tesi della richiesta del parere del C. N. E. L. e rinvio del provvedimento in Commissione, in quanto il testo approvato dalla Camera doveva essere modificato. Ecco come è nato il testo che è stato illustrato dianzi dall'onorevole Migliori. È vero quello che ha detto il relatore: si tratta per lo più di modificazioni formali; infatti quelle sostanziali sono soltanto due (l'onorevole Migliori si è limitato a indicarne una).

La prima modificazione sostanziale riguarda l'articolo 3 (ora divenuto articolo 2), in materia di prelazione, in cui il Senato propone di aggiungere: « ovvero nel caso in cui il locatore, avendo ottenuto il rilascio dell'immobile per adibirlo ad uso proprio, lo loca a terzi entro sei mesi dalla data del rilascio ». Si tratta di una modificazione che, così come è stata formulata, non può riscuotere la nostra approvazione.

L'altra modifica sostanziale riguarda l'articolo 6, in cui è previsto l'indennizzo per espropriazione per pubblica utilità. Io avevo proposto un emendamento al testo originario. Infatti, una volta riconosciuto il diritto del conduttore all'indennizzo fissato nell'articolo 2 del testo del Senato, in caso di espropriazione per pubblica utilità, chi ha diritto a percepirlo rispetto all'espropriante? Se-

condo le norme di questa legge, l'indennizzo spetta al proprietario e al conduttore per quella parte che costituisce il cosiddetto « compenso », mentre deve essere escluso il valore di avviamento che dipende dalla ubicazione dell'immobile e non dalla qualità dell'azienda.

Io sostenevo ancora che occorre distinguere le due procedure di liquidazione: liquidazione del diritto del proprietario che veniva espropriato e liquidazione dell'avviamento commerciale, in favore del conduttore che, però, non doveva pregiudicare, diminuire o ritardare la liquidazione del valore della proprietà immobiliare. Invece il Senato, pervaso da un'ansia di riforme, approvò l'emendamento all'articolo 6 mantenendo fermo anche il principio che la liquidazione, in caso di espropriazione per pubblica utilità dell'immobile oggetto del contratto di locazione, debba essere fatta a norma degli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno a favore del conduttore. E si è aggiunta anche un'altra modificazione sostanziale, e cioè che nel corso del giudizio, di cui al comma precedente, l'autorità giudiziaria può disporre a favore del locatore espropriato, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento di un acconto sull'indennità di espropriazione.

Quindi, vi è una imprecisione, una confusione anche di situazioni giuridiche soggettive in seguito a queste modifiche sostanziali, che noi non possiamo davvero approvare. Noi le riteniamo assolutamente confuse ed incomplete; ed anche se con esse si volesse raggiungere un apprezzabile obiettivo, la formulazione approvata dal Senato è tale da rendere vano ogni buon proposito. Tutto ciò che ho avuto l'onore di ricordarvi ha costituito un travaglio conclusosi purtroppo con norme incerte e inadeguate. Oratori che dovevano intervenire per chiarire la loro opinione vi hanno rinunciato; molti, certamente e, soprattutto, della democrazia cristiana hanno espresso alla Camera e al Senato il loro dissenso. Tutti hanno avvertito la necessità di meditare per creare una legge giusta.

Qui non basta ripetere argomenti demagogici, e cioè che difendendo questa legge si difende il lavoro mentre, opponendosi ad essa, si difende non so che cosa, non so quale situazione illecita o mostruosa. Questa legge, così come è formulata, viola un diritto consacrato dalla Costituzione, il diritto di proprietà e l'istituto delle obbligazioni, consacrato nel nostro ordinamento economico. Noi abbiamo, soprattutto, la sensibilità di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

sostenere che la proprietà, pur dovendo assolvere ad una funzione sociale, resta uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico, che ora si vuole conculcare con questa legge. Essa, tra l'altro, non risolve il problema, perché un modesto proprietario, che ha investito i suoi risparmi in una casa locata ad un commerciante, ha il diritto di essere tutelato e non già aggredito e scoraggiato negli investimenti edilizi e nel risparmio. Anche il povero, modesto, umile lavoratore, che ha risparmiato per investire secondo una norma sancita nella Carta costituzionale repubblicana, è abbandonato a se stesso. Si deve difendere il diritto del lavoro, ma anche il diritto di proprietà, che è pure frutto del lavoro.

Invece, con questa legge non si riesce neppure a definire l'avviamento commerciale. Non starò qui a ripetere quello che è stato detto nella dottrina e nella giurisprudenza. D'altronde, come risulta dal resoconto del Senato, il senatore Berlingieri, relatore, tentò nel suo intervento di definire l'avviamento commerciale e disse che si tratta di un bene patrimoniale. Ma in che cosa esso consiste? L'onorevole ministro fu molto più accorto: intervenne per rettificare l'affermazione del relatore, e riconobbe che non è facile dare una definizione.

Questo rappresenta il motivo della nostra più profonda perplessità. Noi vogliamo tutelare anche l'avviamento commerciale, quando esso sia soltanto frutto indipendente ed autonomo di una attività senza la convergenza o la concorrenza di altri fattori, quali, per esempio, la sede in cui si trova il locale (al centro o nei pressi della fermata di autoservizi pubblici). Il direttore di un'azienda concorre all'incremento dell'azienda stessa con una sua attività individuale che non rimane incorporata nell'immobile, ma che se autenticamente efficiente sarà sempre una forza viva di potenziamento e di miglioramento aziendale, ovunque l'imprenditore trasferisca la sua sede; il concorso di elementi topografici sarà un *quid* aggiuntivo ma non determinante del successo dell'impresa e va tutelato nei suoi esatti limiti.

Ma non occorre ripetere più le nostre considerazioni a tale proposito. Noi abbiamo espresso il nostro pensiero con la più profonda convinzione e abbiamo detto che questa legge si deve fare, ma si deve tentare di farla bene.

L'onorevole ministro, nella sua sensibilità giuridica, non poteva non auspicare una legge perfetta. Anche egli al Senato disse che bisognava approvare questa legge perché

«abbastanza buona». Tale espressione denota certamente alcune riserve. Ella, onorevole ministro, che sostiene questa legge, ha fatto una tale affermazione; e noi, che riteniamo che non si tratti di una legge «abbastanza buona», ma di una legge sbagliata, affermiamo che, dato che i punti fondamentali non sono stati chiariti, gravi saranno le conseguenze e innumerevoli le controversie e le liti, e il conseguente turbamento economico. Questa legge non può giovare alla collettività. In questa materia vi è contrasto di interessi privati e la sopraffazione di una parte sull'altra avviene per una scelta politica. Naturalmente, quando sono in conflitto interessi privati, il legislatore deve intervenire ma deve cercare di superare le divisioni e di armonizzare le contrastanti posizioni secondo un principio di giustizia e di equità. Questa è una posizione obiettiva ed equa. Si approva invece per motivi politici una legge imperfetta, sbagliata ed eversiva, priva di giustificazioni giuridiche, tecniche, economiche e sociali.

Signor Presidente, mi consenta di dire che di ciò abbiamo avuto conferma nel modo col quale si è arrivati alla discussione in aula, con una procedura ultrarapida, più rapida della procedura urgentissima adottata per il provvedimento di amnistia e di indulto, sia pure per le sole modificazioni introdotte dal Senato. Prima di giudicare se queste modifiche siano soltanto formali o invece sostanziali, avremmo avuto il diritto, come deputati liberi di esprimere democraticamente la propria opinione, di esaminarle. Ma ciò non è stato possibile, specialmente per noi della Commissione giustizia, impegnati continuamente nella discussione di problemi importanti ed urgenti.

Ella, signor Presidente, nella seduta di ieri aveva annunciato che oggi avremmo esaminato il provvedimento sull'amnistia. Stamane, invece, mi sono trovato di fronte all'ordine del giorno che includeva la discussione del provvedimento sull'avviamento commerciale. Mi si potrà obiettare che gli assenti hanno sempre torto: ma era difficile supporre che l'esame del provvedimento di clemenza sarebbe stato preceduto da quello sull'avviamento commerciale.

Ed allora diciamo che questa è la conferma che si tratta di una scelta politica, di un altro prezzo politico molto grave che voi, colleghi della democrazia cristiana, pagate ai socialisti e ai comunisti, che, facendo il loro gioco, hanno sollecitato l'esame di questo provvedimento. E la riprova è offerta dalla

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

storia della discussione del provvedimento al Senato, che ho rievocato. Ognuno, comunque, assumerà le proprie responsabilità con l'approvazione di questo disegno di legge, attuata alla stregua di un atto di forza. Noi restiamo con la nostra libera e democratica opinione, dissentendo anche dalle modificazioni solo formali che il Senato ha introdotto nel testo oggi al nostro esame. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Gonella. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questa una discussione in un certo senso superflua, perché già nel primo dibattito sull'avviamento commerciale, i gruppi della Camera portarono un esauriente contributo di esame e di studio pur nella diversità di tesi sostenute.

Sono dolente di dover dissentire dalla impostazione che l'onorevole Olindo Preziosi ha dato al problema, non soltanto perché il mio gruppo presentò anni fa una proposta di legge sull'avviamento commerciale a firma degli onorevoli Angioy e Roberti, ma anche perché non possiamo consentire di accreditare al centro-sinistra il merito di avere condotto in porto questo disegno di legge sull'avviamento commerciale.

Non ripetiamo tutte le argomentazioni ed i richiami giuridici dottrinali e giurisprudenziali, storici, sociali e finanziari, che sono stati già qui addotti. Diciamo semplicemente, vorrei dire conclusivamente, che se l'avviamento commerciale e la tutela dello stesso rappresentano una interferenza (la vogliamo chiamare una lesione? Chiamiamola come vogliamo, le parole non impauriscono mai, purché fotografino le situazioni concrete) nel diritto di proprietà, dobbiamo prendere anche atto (e non è certo il centro-sinistra che può impartire insegnamenti in proposito) che gli istituti giuridici e quindi il diritto di proprietà che è il perno dell'attuale società italiana, devono subire una necessaria, mi permetto di dire doverosa, evoluzione in una visione più ampia del temperamento dei vari interessi che confluiscono nella comunità giuridica nazionale.

Con piacere ho visto ripresi nel testo modificato dal Senato alcuni emendamenti che proprio il sottoscritto, a nome del proprio gruppo, aveva presentato alla Commissione giustizia della Camera: emendamenti intesi non già ad appesantire la posizione di una parte, la proprietà edilizia e a facilitare quella dell'altra, i commercianti, ma a dare la certezza che gli interessi delle parti non sareb-

bero stati oggetto di tentativi di frode o di sotterfugi, attraverso quelle interpretazioni anomale nelle quali, purtroppo, l'intelligenza caudica latina è sovente maestra.

Legge imperfetta? Certamente. Ma ho sempre sentito dire che ciò che fa l'uomo non può che essere imperfetto. Si tratta di vedere se l'imperfezione raggiunga un limite tale per cui ciò che ne sia affetto debba essere respinto o se essa sia contenuta entro limiti da potersi accettare, demandando poi al succedersi del tempo e al presentarsi ed evolversi delle situazioni il compito di rendere concretamente evidenti i difetti e di ovviarvi; in questo caso il compito di emenda sarà affidato ai futuri legislatori.

Ma non possono esistere incertezze sulla necessità di disciplinare un istituto, quale quello della tutela dell'avviamento commerciale, esigenza che si radica — ed io tolgo ogni merito al centro-sinistra — non nel momento attuale e neppure nei quinquenni susseguenti al 1945, ma nei decenni anteriori alla prima guerra mondiale. Questo concetto lo troviamo infatti già nel '800, e non nel tardo '800, se è vero che la prima postulazione è del congresso di Genova, di circa trent'anni anteriore alla fine del secolo scorso.

D'altra parte non agghindiamoci con le penne del pavone, perché la tutela dell'avviamento commerciale la troviamo già sancita, riveduta, corretta, modificata, migliorata attraverso numerose disposizioni in molti Stati europei ed extraeuropei. Quindi noi oggi, in buona sostanza, postuliamo un istituto giuridico che negli altri Stati ha già avuto la sua tutela giuridica, ed ivi non costituisce più motivo di revisione né di modifica, avendo raggiunto un'accettabile efficacia.

A questo punto si dice: è questo un prezzo politico. Ebbene, è purtroppo esatto che i partiti della maggioranza di questo centro-sinistra abbiano affrettato discussioni pagando un prezzo politico sempre alto, talvolta altissimo, alla parte che quel prezzo politico esige (e non occorre davvero che io rifaccia qui la storia di recenti provvedimenti che hanno modificato il volto di una parte dell'economia italiana, come preludio di tendenze revisioniste gabellate per sociali e che di sociale hanno soltanto la qualifica impropria che viene loro attribuita). Ma se questo è purtroppo avvenuto in altri campi, non è avvenuto, invece, in questo caso. I colleghi che fanno parte della Commissione giustizia della Camera sanno con quale martoriante preoccupazione questo disegno di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

legge è stato sviscerato; l'onorevole ministro sa con quale cura ciascuno ha combattuto per modificare perfino la congiunzione, quando la congiunzione poteva offrire motivo di interpretazione non univoca; sa con quanto amore sono stati addotti, e dico questo a difesa della serietà del Parlamento in questa occasione, motivi storici, giuridici, economici, fiscali, di legislazione comparata.

Se tutto quello che è revisione di istituti o postulazione di tutela di istituti deve essere addebitato soltanto ad una parte, ritengo che si corra il rischio di conferire al centro-sinistra medaglie di benemerita di cui avrebbe molto bisogno, ma che in verità non gli spettano.

Il Movimento sociale italiano già si era fatto promotore di una proposta di legge in proposito ed aveva combattuto la sua battaglia a tutela sia dell'istituto della proprietà sia dell'attività commerciale. Il nostro gruppo non ha mai disgiunto i due aspetti del problema. D'altronde, sovente i commercianti sono anche proprietari immobiliari. Cosa facciamo in questi casi? Li dividiamo a metà, ponendo da una parte il commerciante con il suo diritto e dall'altra il proprietario con il suo? Come conciliamo questi diversi interessi? E se sarà soddisfatta, bene o male, la metà commerciale, dovrà viceversa rimanere insoddisfatta l'altra parte? Ecco perché ci siamo ispirati ad una esigenza di ordine superiore; la necessità di tutelare una espressione del lavoro, incidente nell'interesse generale della produzione, non ledendo il diritto di proprietà se non nei limiti in cui la proprietà immobiliare potesse riuscire di grave ostacolo alla esplicazione della già difficile attività imprenditoriale del commerciante. Ricordiamo il patrimonio di attività personale, di perspicacia, di preoccupazioni, di iniziative che il commerciante deve impiegare con personali sacrifici, per combattere duramente la sua battaglia in una situazione di concorrenza ogni giorno più frenetica; ma non dimentichiamo il rispetto dovuto alla proprietà edile e alla sua funzione sociale.

Signor Presidente, sono questi i motivi per i quali il gruppo del Movimento sociale esprime la sua soddisfazione per il varo di questo provvedimento ed annuncia il suo voto favorevole.

E se, per giungere a tale risultato, il centro-sinistra è stato il mezzo che ha facilitato il cammino, ebbene, io dico che la Provvidenza divina è veramente incommensurabile e si serve anche di quelle vie che appaiono

le meno idonee a conseguire opere di giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Migliori.

MIGLIORI, *Relatore*. Richiamo le poche cose che ho detto dianzi. Vorrei ricordare all'onorevole Preziosi che non si può affermare che questa sia una legge non attesa che non abbia un suo particolare carattere, anche di urgenza, e soprattutto che non sia stata una legge molto meditata. Mi ha soccorso quello che ha detto oggi in modo egregio l'onorevole Giuseppe Gonella: questo provvedimento è meditato, sul terreno legislativo, niente meno che dal 1922.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarò brevissimo anche per andare incontro al desiderio dell'onorevole Olindo Preziosi di vedere al più presto discusso il provvedimento sull'amnistia, che, evidentemente, anche al ministro sta particolarmente a cuore. E sarò brevissimo anche perché il Governo ha espresso diffusamente il suo pensiero favorevole al presente disegno di legge in occasione della approvazione di esso avvenuta in quest'aula nel marzo 1962. Il Governo è favorevole in quanto, contrariamente a ciò che ha detto l'onorevole Preziosi, non si tratta di una legge ingiusta né pericolosa, ma sommaramente giusta, perché contempla equamente in una feconda sintesi gli interessi dell'imprenditore commerciale con quelli del proprietario.

Perciò mi auguro che il provvedimento possa essere approvato con quel largo suffragio che già raccolse alla Camera nel marzo del 1962, tanto più che — a mio avviso — le modificazioni introdotte dal Senato miglioreranno il testo, quanto a chiarezza; esse, del resto, furono oggetto di approfondita discussione anche in quest'aula nel marzo dello scorso anno. Esprimo perciò il voto che la Camera voglia approvare questo disegno di legge veramente atteso da tutte le categorie interessate. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato. La prima è all'articolo 2, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«La parte che non intenda rinnovare la locazione, deve darne comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

avviso di ricevimento, nel tempo stabilito per la disdetta, ovvero, in mancanza, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto. Se questo è a tempo indeterminato, la comunicazione è data nel termine stabilito per la disdetta ».

Il Senato ha soppresso l'intero articolo 2. Pongo in votazione questa modificazione. (*È approvata*).

La seconda è all'articolo 2 (già 3 del testo della Camera), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il locatore che intenda locare l'immobile a terzi deve comunicare al conduttore, nelle forme e nei termini previsti nell'articolo 2, le offerte ricevute.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intenda rinnovare la locazione, oppure abbia dato disdetta.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso che il contratto concluso tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro sei mesi ».

Il Senato ha modificato il primo comma come segue:

« Il locatore che intenda locare l'immobile a terzi deve comunicare le offerte ricevute al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale o consuetudinaria ».

Pongo in votazione questa modificazione. (*È approvata*).

La terza modificazione è all'ultimo comma dell'articolo 2 (già 3 del testo della Camera), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso che il contratto concluso tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro sei mesi ».

Il Senato lo ha modificato come segue:

« Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro sei mesi, ovvero nel caso in cui il locatore, avendo ottenuto il rilascio dell'immobile per adibirlo ad uso proprio, lo loca a terzi entro sei mesi dalla data del rilascio ».

Pongo in votazione questa modificazione. (*È approvata*).

La quarta modificazione è all'articolo 3 (già 4 del testo della Camera), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il conduttore perde il diritto alla prelazione prevista nell'articolo 3, se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto ».

Il Senato lo ha modificato come segue:

« Il conduttore perde il diritto alla prelazione prevista dall'articolo 2, se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto ».

Pongo in votazione questa modificazione. (*È approvata*).

La quinta modificazione è all'articolo 4 (già 5 della Camera), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempimento del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.

Il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore.

Il conduttore può rinunciare al predetto compenso optando, nelle forme e nel termine di cui al terzo comma dell'articolo 3, per la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti ».

Il Senato, con modificazione di puro coordinamento, ha sostituito, nel primo e nel terzo comma, il riferimento all'« articolo 3 » con quello all'« articolo 2 ».

Pongo in votazione questa modificazione.
(È approvata).

La sesta modificazione è all'articolo 6 (già 7 del testo della Camera), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« In caso di espropriazione per pubblica utilità il conduttore ha diritto di impugnare l'indennità come insufficiente, ai sensi degli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Sulla predetta indennità il diritto del conduttore al compenso per l'incremento di valore arrecato all'immobile espropriato viene soddisfatto nei limiti e secondo il criterio stabiliti dall'articolo 5

Il Senato ha modificato come segue:

« In caso di espropriazione per pubblica utilità, il conduttore può avvalersi delle norme di cui agli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtù del precedente articolo 4.

Sull'identità di esproprio il diritto del conduttore al compenso di cui all'articolo 4 viene soddisfatto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo.

Nel corso del giudizio di cui al comma precedente l'autorità giudiziaria può disporre a favore del locatore espropriato, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento di un acconto sull'indennità di espropriazione ».

Pongo in votazione questa modificazione.
(È approvata).

La settima modificazione è all'articolo 7 (già 8 nel testo della Camera), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Sono nulle e come non apposte al contratto di locazione le clausole con le quali il conduttore rinunci anticipatamente ai diritti derivanti dalla presente legge.

È tuttavia consentita la rinuncia anticipata al compenso di cui all'articolo 5, nel caso di rinnovazione espressa del contratto, quando la durata della locazione precedente non sia stata inferiore agli anni nove ».

Il Senato ha sostituito, nel secondo comma, il riferimento all'« articolo 5 » con quello all'« articolo 4 ».

Pongo in votazione questa modificazione.
(È approvata).

L'ottava ed ultima modificazione è al primo comma dell'articolo 11 (già 12 nel testo della Camera), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il compenso corrisposto al conduttore a norma dell'articolo 5 è assoggettato nel suo intero ammontare ad imposta di ricchezza mobile e connessi tributi locali. Si applicano le disposizioni degli articoli 128, lettera a), e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Il Senato ha sostituito, nel primo comma, il riferimento all'« articolo 5 » con quello all'« articolo 4 ».

Pongo in votazione questa modificazione.
(È approvata).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (4452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore, onorevole Amatucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sollecitudine con cui, essendo stata accordata l'urgenza, il disegno di legge in oggetto viene all'esame del Parlamento deriva non solo dall'importanza del provvedimento stesso, ma anche dall'attesa che vi è in tutto il paese. È un provvedimento di clemenza che, più che ancorarsi ad una sola ragione, è determinato da molteplici motivi, dato che si sono verificati nel nostro paese avvenimenti importantissimi.

Si incominciò infatti a parlare di un provvedimento di amnistia e di indulto in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'unità d'Italia; se ne riparlò successivamente, in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica; infine se ne tornò a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

parlare in coincidenza di un avvenimento di risonanza mondiale, il Concilio ecumenico, il quale, nel suo significato di pace e di distensione tra tutti i popoli del mondo, si appella, com'è nel ministero della Chiesa, alla bontà, alla clemenza, al perdono. (*Approvazioni*).

Le proposte di legge di iniziativa di alcuni colleghi, tra cui gli onorevoli Spadazzi, Zoboli e Degli Occhi, si collegano ai citati avvenimenti, oltre che alla nostra lunga tradizione in materia di provvedimenti di clemenza, tradizione che è pervasa da un profondo e nobilissimo motivo spirituale, e cioè dal sentimento della fraternità e del perdono.

Quando io, scorrendo le pagine della discussione svoltasi in Senato, mi sono soffermato sul discorso del senatore Capalozza, il quale ha detto che « un provvedimento di amnistia non si deve ispirare ad artefatte ragioni di Stato, ma solamente ad un vero e sostanziale sentimento fraterno », proprio una siffatta affermazione ho pensato di ribadire in quest'aula, affinché siano fugate tutte le false impressioni, tutti i calcoli e, soprattutto, quelle insinuazioni che vorrebbero attribuire al presente disegno di legge un sottinteso scopo elettorale.

Non voglio dilungarmi, poiché per primo mi rendo conto del consenso quasi unanime che si è manifestato sul provvedimento e si è concretato nella decisione di tutti i gruppi di abbreviare al massimo la discussione generale e di concentrare il dibattito su eventuali emendamenti.

Non ho bisogno di ricordare a voi, onorevoli colleghi, che con il presente disegno di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto sono amnistiati tutti i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero con una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva, non superi la somma di due milioni di lire. Praticamente con il primo comma dell'articolo 1 rientrano nell'amnistia tutti i reati di competenza pretorile.

In proposito ricordo un'obiezione che l'onorevole Zoboli ha sollevato ieri mattina in Commissione giustizia, lamentando l'esclusione dall'amnistia dei reati connessi con le lotte sindacali. Ma i reati di violenza, oltraggio, di resistenza alla forza pubblica, che talvolta si verificano nelle manifestazioni connesse con le vertenze sindacali, rientrano appunto nei limiti di pena cui è applicabile il beneficio dell'amnistia.

ZOBOLI. Non vi rientrano però i reati previsti dall'articolo 610 del codice penale (violenza privata).

AMATUCCI, *Relatore*. In quel caso si tratta di un reato ben più grave. Comunque, tranne questa particolare ipotesi, i reati commessi in occasione di lotte sindacali beneficiano nell'amnistia.

Sono stati anche compresi nel provvedimento di clemenza i delitti di furto di piante nei boschi, in considerazione che, per tali reati, dato il frequente ricorrere dell'aggravante della violenza sulle cose — rappresentata dalla recisione delle piante — sono state spesso irrogate pene di entità sproporzionata all'intrinseca gravità del fatto.

Beneficia inoltre dell'amnistia (e ne diamo atto all'onorevole ministro) il delitto di lesioni personali lievissime contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta, previsto dall'articolo 582 capoverso del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso codice.

Su questo punto è stata già approvata dal Parlamento una proposta di legge intesa ad abolire la suddetta aggravante. Spesso futili litigi avvenuti nell'ambito della famiglia vengono composti nel giro di poche ore.

Sia per l'amnistia sia per il condono è prevista una dilatazione della concessione dei benefici per i minori degli anni 18 e per coloro che abbiano compiuto gli anni 70. Nei confronti di costoro l'amnistia e l'indulto sono aumentati di un anno.

Qualche osservazione merita poi l'esclusione dall'amnistia dei reati previsti dall'articolo 371 (falso giuramento della parte), dall'articolo 444 (commercio di sostanze alimentari nocive), dall'articolo 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), dall'articolo 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni), dall'articolo 530 (corruzione di minorenni). Il falso giuramento della parte è un reato grave per le conseguenze che può produrre sui giudizi civili; il commercio di sostanze nocive alla salute è un attentato gravissimo alla pubblica salute. Perciò, l'esclusione dai benefici per tali reati è quanto mai opportuna; io mi lamento, anzi, che non siano comprese nella esclusione anche le contraffazioni di medicinali, di cui la stampa ha rilevato oggi l'esistenza.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La polemica in atto circa i medicinali non riguarda le sostanze adulterate, ma la falsa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

documentazione. Si tratta di un diverso reato.

AMATUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge stabilisce infine che, nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede la riduzione in misura non superiore al terzo delle pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra. Con l'indulto previsto per tali reati viene ad avviarsi a quello che era indiscutibilmente un errore o una lacuna del decreto del 1959, il quale non aveva espressamente stabilito che il beneficio dovesse essere applicato, ricorrendone le condizioni, senza che i precedenti penali del condannato costituissero causa ostativa. Il Presidente della Repubblica è delegato perciò a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito di precedenti condoni.

Non resta ora che accennare brevemente alle esclusioni oggettive e soggettive. Le prime concernono una serie di reati che vanno dal peculato alla malversazione, alla corruzione, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari, alla concussione, all'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, all'adulterazione e contraffazione di cose nocive alla pubblica salute, alla violenza carnale, agli atti osceni, alla rapina, all'estorsione, al sequestro di persona e così via.

Molti autorevoli colleghi lamentano che sia stato escluso dal provvedimento di clemenza il peculato in genere. Finché si tratta di ispettori di dogana che riescono a sottrarre allo Stato poco meno di un miliardo, è giusto che questi furfanti non fruiscono di alcun beneficio; però possono esservi peculati e malversazioni di modesta entità, come ad esempio quella del povero impiegato che ritarda di pochi giorni il versamento dei canoni dell'acqua. In questo caso l'esclusione dal beneficio mi sembrerebbe eccessiva, anche se va tenuto presente (e mi riservo di tornare sull'argomento se saranno presentati gli emendamenti preannunziati al riguardo) che il magistrato di merito, di fronte a queste malversazioni di lieve entità, non può non concedere, soprattutto se l'imputato è incensurato, le attenuanti generiche e quella del danno di lieve entità.

Quanto al computo della pena, la legge stabilisce che si ha riguardo alla pena editale e non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione, mentre

si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti; nel caso in cui vi sia concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, si applicano i criteri dell'equivalenza e della prevalenza secondo l'articolo 69 del codice penale; della recidiva, inoltre, non si tiene conto, anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa.

Al riguardo appare opportuno un chiarimento. Se un imputato viene, ad esempio, condannato per oltraggio e, per un altro delitto, a tre mesi di reclusione, evidentemente non potrebbe beneficiare dell'amnistia, perché l'articolo 5 stabilisce che la legge non si applica ai recidivi i quali abbiano riportato una condanna, per delitto non colposo, superiore ad un anno.

Come relatore, non posso non riconoscere che il dubbio interpretativo può sorgere e mi riservo di prendere la parola sugli emendamenti che a tale proposito fossero eventualmente presentati; attendo però che, nella sua replica, l'onorevole ministro fornisca chiarimenti che valgano a fugare i dubbi legittimamente sorti.

Quanto alla condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, dal beneficio sono esclusi i delinquenti abituali e i recidivi i quali abbiano riportato una condanna a pena detentiva superiore ad un anno. In proposito va tenuto presente che per la prima volta vengono posti sullo stesso piano i reati comuni e quelli militari. Questa è una novità nella nostra legislazione in materia, perché in tutti i precedenti decreti di amnistia e di indulto si era registrata una certa separazione fra l'una e l'altra categoria di reati. Indiscutibilmente anche questo costituisce un passo avanti.

L'articolo 6 riguarda i reati finanziari. Questi, secondo la tradizione, possono godere dei benefici disposti a condizione che nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto i contravventori sodisfino il pagamento del diritto o del tributo evaso. Analogamente, l'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un ulteriore delitto non colposo condannato con pena non inferiore a sei mesi.

Questi, in sintesi, i criteri informativi del disegno di legge. Desidero sottolineare che la sollecitudine e l'urgenza costituiscono gli elementi che devono essere tenuti nella massima considerazione nel dibattito al quale ci accingiamo, mentre invito gli onorevoli colleghi a tenere presente l'ampia discussione svoltasi al Senato sul provvedimento con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

particolare riguardo ai reati di natura politica ed a quelli di stampa.

Confermo ciò che ho avuto occasione di dichiarare alla stampa. Se, contrariamente a quanto proposto al Senato, che cioè fruissero dell'amnistia tutti i reati di stampa aventi una pena superiore ai sei anni, detti reati sono stati esclusi, questo è accaduto non perché si sia voluto assumere un atteggiamento di ostilità nei confronti della stampa di cui tutti riconosciamo l'altissima funzione di formazione e di informazione. Non possiamo però chiudere gli occhi di fronte alla realtà e ad un malvezzo. Vi sono ancora organi di stampa che con troppa leggerezza attaccano e vilipendono egregi uomini dalla probità e moralità ineccepibili. Mi auguro che, prima della riforma della legge fondamentale del 1948 e successive modificazioni, il giornalismo trovi, nell'ambiente di una vera e sana democrazia, l'atmosfera per poter adempiere con dignità e obiettività il proprio mandato. Per i reati politici la questione è stata sollevata al Senato, ma la Commissione a maggioranza l'ha respinta.

L'unanimità con cui la Commissione ha votato il provvedimento ne conferma la bontà. Non dimentichiamo che nel paese vi sono vive attese che noi abbiamo il dovere di non deludere e soprattutto di non tradire. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non intendo entrare nel merito del provvedimento. Ho chiesto al collega Degli Occhi, che cortesemente ha aderito, di cedermi il suo turno, poiché desidero, invece, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano, fare una dichiarazione preliminare all'esame di questa legge. Non sollevo una pregiudiziale in senso formale, ma desidero fare una dichiarazione preliminare nel senso temporale non nell'accezione procedurale della parola, una dichiarazione che attiene al costume morale e politico.

Prima che la Camera esamini il merito di questo disegno di legge, desidero esaminare, brevissimamente, qual è l'origine di esso.

Da tempo — lo ha ricordato il relatore nella sua relazione orale — giacevano in Parlamento alcune proposte di legge su questa materia. Si erano verificati avvenimenti a cui tradizionalmente si riconduce, da sempre, l'esercizio della sovrana clemenza: primo fra tutti il centenario dell'unità d'Italia. Ma questi avvenimenti erano trascorsi, il cente-

nario dell'unità d'Italia era stato celebrato, da oltre un anno si era conclusa anche la manifestazione finale di quella celebrazione, ma di amnistia non si parlava. Aveva anche avuto luogo l'elezione del Capo dello Stato, ma queste proposte continuavano a giacere presso i due rami del Parlamento. Lo stesso ministro guardasigilli, più volte interpellato in Commissione e in Assemblea, e non più tardi di due mesi fa, in occasione dell'ultima discussione sul bilancio del suo Ministero, ebbe a respingere recisamente questa ipotesi e questa possibilità.

Improvvisamente, non l'estate scorsa, come nel titolo di un film di successo, ma verso la metà dello scorso dicembre, un mattino noi, aprendo i quotidiani, trovammo annunciata su molte colonne, con grossi titoli, un'iniziativa del Governo per l'amnistia. Trasecolammo, perché su questo argomento non vi era stato alcun comunicato del Consiglio dei ministri. Cercammo di informarci: presso i due rami del Parlamento non vi era alcuna notizia di questo provvedimento. Dirò di più: gli stessi ministri apparivano completamente all'oscuro dell'iniziativa. Ne avemmo tuttavia la conferma quando, in occasione di una riunione dei capigruppo, discutemmo di questo argomento, per stabilire quando dovesse aver luogo la discussione del provvedimento di amnistia (perché, come tutti sanno, una volta annunciata, l'amnistia determina uno stato febbrile di attesa ed una situazione psicologica difficilissima). Eravamo alla vigilia delle ferie natalizie ed era logico attendersi che il provvedimento fosse emanato prima delle ferie stesse.

Ebbene, in quell'occasione ci fu risposto, dal rappresentante del Governo — a cui chiedemmo che cosa vi fosse di concreto in merito a questa iniziativa — che egli ne era completamente all'oscuro. Dobbiamo ritenere che neppure il Capo dello Stato ne fosse stato informato. Eppure, nonostante la dizione forse non molto chiara dell'articolo 79 della Costituzione, nonostante la soluzione forse non felice data dalla precedente legge del 1953 a questa impropria delegazione prevista dall'articolo 79, in materia ci troviamo dinanzi a una prerogativa sovrana del Capo dello Stato.

E allora qual è l'origine, qual è la genesi, da che cosa è sorta quest'improvvisa iniziativa di amnistia?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ha annunciato il provvedimento dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

ROBERTI. In tal caso si metta d'accordo con il ministro preposto ai rapporti fra Governo e Parlamento, che, in sede di riunione dei capigruppo, dichiarò formalmente che egli ignorava completamente la notizia, al punto di non poter fornire alcuna risposta neppure sull'esattezza dell'informazione giornalistica.

Ecco perché io devo esprimere il profondo stupore che ci ha pervasi quando ci siamo resi conto di questa situazione. Ecco perché abbiamo cercato anche di conoscere quali potessero essere i moventi che hanno spinto improvvisamente il Presidente del Consiglio a convocare una mattina i giornalisti a palazzo Chigi oppure a dare disposizione al capo dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio di annunciare questo provvedimento.

Il centenario dell'unità d'Italia era ormai trascorso da oltre un anno. Strano che si fosse risvegliata la memoria su questo avvenimento improvvisamente e solo verso la metà di gennaio. Vi era stata, poi, l'elezione del Capo dello Stato, avvenimento molto fausto che indubbiamente ha dovuto far gioire anche il Presidente del Consiglio nel momento in cui si verificò. Però, si era verificato da oltre un semestre.

Ripeto, dopo questi avvenimenti qui si era parlato dell'amnistia e vi era stata la risposta negativa da lei data personalmente. Anche il Concilio ecumenico, non solo aveva aperto da tempo la sua prima solenne assise, ma l'aveva persino chiusa, un po' in sordina forse, anche perché tali avvenimenti devono restare nell'ambito dello spirito e non essere conclamati attraverso i rotocalchi. Sta di fatto che il Concilio aveva già chiuso la sua prima sessione.

Viceversa, vi erano altri avvenimenti di natura elettorale e politica all'orizzonte, vi erano le elezioni prossime che non si sapeva verso la metà di dicembre se dovessero essere eventualmente anticipate. E poteva anche esservi, onorevole rappresentante del Governo, ed è legittima la supposizione, una preoccupazione di ordine politico; erano i giorni in cui si parlava apertamente di crisi, erano i giorni in cui lo *slogan* del partito socialista non era (come invece fa oggi) quello di non assumersi la responsabilità della crisi, ma quello di «interrompere per ricominciare»; e uno dei modi forse per evitare questa interruzione e quindi la crisi di governo poteva essere quello di gettare tra le gambe di chi la volesse proprio l'iniziativa dell'amnistia che, investendo una parte molto deli-

cata dell'opinione pubblica, interessando necessariamente molti iscritti al partito socialista italiano, anche per taluni recenti processi d'ordine politico, come quello di Genova, poteva mettere in imbarazzo il partito che sosteneva la maggioranza di Governo, ed impedirgli di provocare quella crisi che forse vi sarebbe stata.

Ma, qualche corollario da queste considerazioni bisogna pur trarlo, onorevole ministro! Sono argomenti troppo seri, codesti, sono questioni troppo gravi perché possano essere strumentalizzati ai fini della politica della crisi o della non crisi, o ai fini della propaganda elettorale.

È noto a tutti che in Italia si sta attraversando un periodo di eccezionale abbassamento del costume morale, civile e giuridico. È noto a tutti che reati di grandissimo rilievo hanno in questo periodo una insorgenza, una lievitazione preoccupante. È noto che specialmente in taluni settori la corruzione dilaga paurosamente, che i reati di peculato, di malversazione, di concussione e tantissimi altri determinano un grave stato di disagio nell'opinione pubblica; e si noti che quelli che vengono a cognizione dell'autorità giudiziaria, onorevole ministro, costituiscono veramente soltanto le più gravi eccezioni, perché lo stato di corruzione e di generale complicità è tale che neppure la denuncia di questi reati è possibile, perché coinvolgerebbe il denunciato come complice.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dall'amnistia sono esclusi i reati di malversazione e di peculato.

ROBERTI. Onorevole ministro, la prego di non interrompermi. Capisco che è molto scomodo per il Governo sentire quello che si dice dai banchi della opposizione; capisco anche che per lei sarebbe molto più agevole andare ad imbonire i cittadini attraverso il comodo *video* della televisione, ma quando è su questi banchi ella deve ascoltare quello che l'opposizione ha il diritto e il dovere di dire e di denunciare, anche se con ciò si scopre talvolta qualche carta che il Governo avrebbe molto maggiore convenienza a tenere coperta, per le ragioni poco edificanti che ho illustrato finora!

Io le ho esposto la verità della situazione, onorevole ministro. Ma vi è di più: una volta che si è annunciata una amnistia, essa assume un suo determinismo, non è più arrestabile, proprio perché provoca situazioni psicologiche a catena, una legittima aspettativa da parte dei settori che possono ritenersi meritevoli di questo atto di clemenza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

sovrana, proprio perché il provvedimento di amnistia è stato — insinceramente, ripeto, insinceramente — agganciato ad avvenimenti che avrebbero legittimato nel momento in cui si sono verificati la manifestazione della clemenza sovrana.

Perciò quando poi siamo andati a leggere il testo del disegno di legge governativo di amnistia, abbiamo trascolato in senso contrario. *Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus!*, ci siamo detti. Le dimensioni di questa amnistia, infatti, sono apparse assolutamente irrisorie e limitate di fronte all'aspettativa che era stata determinata nell'opinione pubblica e nel paese, nei luoghi di pena e nelle famiglie dei condannati. Infatti, si era dato grande risalto alla notizia, se ne era parlato alla vigilia delle vacanze natalizie, si era sottolineata questa iniziativa del Governo e quindi era ben legittima l'attesa di un provvedimento di maggiore clemenza.

Forse il Governo è stato spaventato da questa macchina che esso stesso, un po' incautamente e per motivi non adeguati, aveva messo in movimento. Noi quindi ci siamo trovati di fronte al danno della proposta intempestiva, avanzata per motivi politici contingenti e quindi, se mi è consentito, senza preparazione e senza consultazione alcuna; e poi al danno maggiore delle modeste dimensioni del provvedimento. E ci siamo trovati di fronte anche nell'altro ramo del Parlamento alla inattesa resistenza del Governo ad accogliere emendamenti tendenti a migliorare il provvedimento di amnistia, soprattutto per i reati di stampa, che hanno un carattere più squisitamente politico.

Allora delle due l'una, signor ministro. Provvedimenti di questa importanza e di tanto rilievo sul costume delle nazioni e dei popoli devono essere annunziati con molta cautela e prudenza e bisogna effettivamente ricollegarli ad eventi di natura straordinaria ed eccezionale, che ad essi possano dare comunque una giustificazione sotto il profilo etico e storico, in modo che il frequente ricorrere degli atti di clemenza non arrivi ad annullare l'efficacia stessa della legge penale. Quando il Governo, assumendone la responsabilità, promuove un provvedimento di clemenza e per giunta, in questo caso, neppure nella forma della mera delegazione, sia pure straordinaria, prevista dall'articolo 79 della Costituzione, ma articolandone e prevedendone rigorosamente la sfera di efficacia, allora esso deve dare al provvedimento quell'ampiezza che era legittimamente attesa dai beneficiari.

Perciò ho ritenuto necessario, preliminarmente, senza entrare nel merito del disegno di legge (che formerà oggetto degli interventi degli autorevoli colleghi di gruppo, onorevoli Manco e Giuseppe Gonella), formulare queste brevi osservazioni, confidando che esse siano tenute presenti dai colleghi della Camera in sede di esame degli articoli del provvedimento. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Degli Occhi. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi propongo di considerare molto brevemente l'aria del volto di questo disegno di legge, riservandomi di parlare meditatamente e ampiamente in sede di svolgimento degli emendamenti.

Poteva indurmi in tentazione l'intervento dell'onorevole Roberti, che è stato accesa-mente polemico: non sarò altrettanto polemico. Aderendo dal punto di vista cronologico, e non storico, a quello che egli ha esposto, potrei richiamare gli onorevoli colleghi a leggere quanto un deputato mio stretto... parente ha detto nelle sedute del 19 e del 23 ottobre 1962. Il tentatore onorevole Roberti ha interpretato i fatti storici che avrebbero determinato la presentazione del disegno di legge del Governo. Io, precisamente nella seduta del 19 ottobre 1962, dicevo, in polemica con coloro i quali sono «antiamnistia» per costituzione, che il discorso con loro non era facile, ma era facilissimo il discorso contro l'argomento che solo eventi storici possono determinare decreti di clemenza. E si era aggiunto: quale evento storico si è determinato? L'interrogativo ignorava, quanto meno, il Concilio al quale oggi sembrano riferirsi tutti.

Senonché chi vi parla, in data 11 settembre 1961, aveva presentato una proposta di legge di indulto e ancora, con la tenacia di chi non dispera nella giustizia lenta ma inmancabile, aveva distintamente presentata altra legge di delegazione riferita alla famosa riduzione del terzo per le pene aggravate dallo stato di guerra.

AMATUCCI, *Relatore*. Può essere soddisfatto.

DEGLI OCCHI. Su questo punto, rispondendo all'interruzione dell'onorevole Amatucci, debbo dire che sono soddisfatto, anzi, più esattamente, placato. Naturalmente mi viene fatto di pensare con malinconia a quelle che sono state le non esatte interpretazioni che duravano dal 1953.

Comunque, tornando ai fatti storici che suggeriscono clemenza, dicevo in uno dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

miei interventi: «Ma poi, guardate che fioritura di eventi: non parlo del centenario del 1961... Io ricordo benissimo un cinquantenario, veramente tale, quello del 1911: si trattava del cinquantenario della proclamazione del regno. Nel 1961 il centenario è interpretazione... oltranzista dell'unità d'Italia! Comunque il 1961 l'abbiamo ufficialmente consacrato al centenario. Ma, poi, pochi mesi or sono è assurto a Capo dello Stato il Presidente Segni, amato ed ammirato. Mi pare che l'avvento di un nuovo Presidente rappresenti una data nella storia della Repubblica! E ancora (mi rivolgo a lei particolarmente, onorevole Migliori), viviamo in clima di Concilio, se non di conciliazione. Non vi dice niente che il vescovo di Roma, che è anche il capo dello Stato della Città del Vaticano e il pastore di tutti i fedeli, abbia mandato un telegramma di saluto ai detenuti? Non vi dice niente il Concilio?».

Quindi avevo — sin da allora — rappresentato gli eventi che suggerivano generosità. Risposero alti silenzi; di qui gli interrogativi dell'onorevole Roberti ad interpretazione del disegno di legge improvvisamente esploso. Ma io, onorevole ministro, la benedico per quello che ci ha dato, non certo con una larghezza in concorrenza laica con la misericordia divina, ma pur sempre con una determinazione illuminata che mi fa prescindere dalla genealogia intorno alla quale non voglio spendere parola, anche perché assai spesso la democrazia cristiana ci ha messo nella condizione di richiamare il dantesco «State contenti, umana gente, al *quia*; chè se potuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria».

Quindi, onorevole ministro, ho il piacere di dirle qui da questo microfono quello che ho avuto l'onore, lealmente, di dirle nell'incontro di ieri, quando finalmente ho potuto considerare raggiunto lo scopo di una battaglia decennale in relazione alla famosa riduzione del terzo della pena per l'aggravante dello stato di guerra.

Dal punto di vista generale è vero quello che ha detto nella seconda parte del suo intervento l'onorevole Roberti. La prima, eccessivamente polemica forse, nella sua valutazione, onorevole ministro, non viene sottolineata da me; ma, nella seconda parte del discorso, l'onorevole Roberti ha avvertito manchevolezze gravi nel proposto provvedimento di clemenza.

Vedrete, quando discuteremo degli emendamenti, che ve ne sono taluni che appaiono

eccessivi per passione, mentre sono di fatto dei... moderati sostanziali. Onorevole ministro, lodo lei e lodo il Governo per non aver calato la saracinesca sull'amnistia. Nella mia, definita così, clerico-moderazione avevo presentato soltanto una proposta di legge di delegazione di indulto. Ma mentre vi lodo per l'amnistia che avete fatto al mio posto, non posso altrettanto lodarvi per i criteri che avete adottato nei confronti dell'indulto e vi dico subito — e arrivo rapidissimamente alla conclusione — che questo disegno di legge pecca non in eccesso, perché gli eccessi di generosità sono sempre apprezzabili, ma in difetto per quanto riguarda le cosiddette esclusioni oggettive e soggettive. Onorevole Amatucci, debbo dirle che quando discuterò degli emendamenti farò dei richiami precisi anche di ordine tecnico. Essi saranno assai numerosi perché la formazione tecnica del disegno governativo tradisce la improvvisazione dopo denegazioni ed indugi.

Quando, ad esempio, si vedono cumulate in uno stesso articolo le esclusioni oggettive vuoi dall'amnistia vuoi dall'indulto, vien fatto di domandarsi: ma come avete potuto, nell'unità di un articolo, escludere dall'amnistia reati che per pena edittale erano esclusi, e nei confronti del condono escludere reati che sono di competenza pretorile indiscussa? Ma tutto questo vi sarà fatto osservare lungo il percorso, limitandomi io, nella breve, per determinazione di tutti, discussione generale, a dire che per me, e ragionevolmente per tutti, il criterio dell'allarme dal punto di vista sociale è criterio che non può essere ritenuto valido per due ordini di ragioni.

In primo luogo, quando si dice che determinati reati allarmano particolarmente dal punto di vista sociale, rispondo che tutti i reati allarmano la società, e che i reati che più allarmano la società sono stabiliti nella loro gravità di allarme precisamente dalla pena edittale perenne. Non vi sono reati che allarmano e reati che non allarmano; possono esservi reati che in un determinato momento sono più frequentemente compiuti; ciò che stabilisce la loro pericolosità sociale è la pena edittale determinata da non passeggera valutazione, la quale distingue appunto il reato più grave rispetto al reato meno grave.

La seconda ragione che garantisce contro il reato «facile», ad evitare innaturali esclusioni, è la revocabilità dell'indulto! Ora, quando si leggono determinate esclusioni, si ha l'impressione che si sia fatta una distin-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

zione, non solo tra reati simpatici e reati antipatici (per il fascismo reato antipatico era il procurato aborto; adesso non è più tale perché non è escluso; caso mai lo è il fiuto di cocaina ad uso personale) ma perfino tra reati di moda e reati non di moda. Così oggi, ad esempio, reato di moda è quello della adulterazione dei cibi per la quale non concediamo amnistia né indulto, mentre reati più gravi, indicati come tali dalla pena edittale, non sono esclusi dall'indulto! Ma potrà avvenire — e avverrà! — che tra quindici giorni sopraggiunga la moda per reato non escluso da provvidenza di clemenza perché oggi non è reato di moda!

Mi pare che l'evidenza non possa sfuggire a nessuno. Il reato rimane più grave quando nella pena edittale permanentemente viene stabilita la pena più alta; che se poi dalla pena alta togliamo una entità fissa, viene mantenuta ugualmente la proporzione. Infatti se applichiamo, ad esempio, il condono di due anni su una pena di sedici anni, rimarranno sempre quattordici anni da espiare; se invece applichiamo una riduzione di due anni in relazione ad un reato punito con due anni, allora il risultato è la libertà!

Quindi tutti i criteri adombrati nella relazione sono da respingersi. E badate, onorevoli colleghi, che noi ricadiamo continuamente negli stessi errori, che sono la matrice dei provvedimenti di clemenza e ne spiegano, quando non ne impongano, la ricorrenza.

Onorevole ministro, anche in seguito a questo provvedimento di clemenza avverrà che taluni potranno aggiungere altro indulto a precedenti, ribadendosi, invece, esclusioni che distinguono i cittadini in condizioni di inique disparità. È contro siffatta inammissibile discriminazione che io avevo meditato, nella mia proposta di indulto, graduato i benefici, ma non avevo proposto esclusioni tenendo conto dei precedenti, e considerando, per le opportune limitazioni, la reiterazione dei già goduti condoni. Però ho voluto affermare questo principio, che è sicuramente sociale e squisitamente morale, cioè che allorché la luce della clemenza fende la nuvolaglia, dopo la tempesta del delitto, un raggio di sole illumini anche quelli che appaiano volti sistematicamente al delitto, e che pure... sistematicamente sono stati raggiunti dalle sanzioni.

Pertanto, onorevoli colleghi, omettendo ogni considerazione di natura politica, avendo io accennato a quelle che sono le antiche mie convinzioni e speranze in relazione a questo progetto di clemenza, devo dire che

quando mi riferirò ai singoli emendamenti, avrò bisogno veramente della squisita attenzione dei colleghi, così come io attenzione veramente scrupolosa presterò a tutti gli argomenti anche contrari, solidale con tutte le proposte... sorelle e cugine che mi sono state annunciate. Perché qui dobbiamo, signor Presidente, evitare che la rapidità possa essere di danno alla chiarezza della norma. Qui non dobbiamo imporre il silenzio: qui, se richieste verranno fatte, legittimate da tanta esperienza, dovranno essere accolte.

Mi consenta, onorevole ministro: si sente ripetere che occorre fare in fretta! Potrei aprire una parentesi, ma non lo faccio. Abbiamo voluto legiferare in materie delicate che non esigevano immediata trattazione, perché taluni problemi politici ed economici potevano e dovevano formare oggetto della consultazione elettorale. Oggi si dice che occorre rapido epilogo a questa disputa. Verissimo: quando urge anelito di libertà, quando si vogliono tergere delle lacrime, debbono evitarsi lunghi indugi. Ma attenti: occorre fare bene anche perché io non vorrei (qualcuno gode nel dirlo, mentre io sono immalinconito nel ripeterlo) che si potesse dire che il bicameralismo consacrato nella Costituzione è scritto nella Costituzione ma non viene rispettato. Il bicameralismo vuol dire pieno esame di ogni legge da parte di ciascuno dei rami del Parlamento; ma deve trattarsi di libera collaborazione per finale convergenza, frutto di reciproche revisioni. Non vorrei che si dicesse, come si è detto in occasione di qualche vicenda recente: ma ormai il Senato ha votato! Non vorrei che si dicesse al Senato: ma ormai la Camera ha deciso! No, le norme devono essere esaminate tutte e ciascuna. Se dall'esame di tutte le norme e di ciascuna norma apparirà necessaria una modificazione tecnica e anche una modificazione politica (nella sua alta significazione non avvilita nell'intrigo), se sarà necessario rivedere, si facciano i sacrifici necessari e si esamini e si riveda.

Badate, signori di questo ramo del Parlamento, che qualche volta (oggi non ho l'impressione che possa avvenire) nel tumulto dell'aula sono state collocate le premesse di quelli che poi furono gli errori tecnici. Io ricordo (ed il signor Presidente non era il Presidente di questa seduta) un tumultuoso pomeriggio. Allora davanti alla ridda degli emendamenti, alla preoccupazione per la chiarezza della formulazione, si insisteva: è pur necessario decidere, il Natale incombe! Anche allora ammonii... Così, avvenne, prima

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

con l'incauta precipitosa discussione proprio nel clima natalizio, che molti, usciti dalle carceri senza mezzi nell'altrui euforia, vi venissero risospinti col cachinno degli inesorabili (tali finché non batta anche per essi la campana!). Così avvenne, poi, che il coordinamento, pure in fervore di generose intenzioni, per troppa sollecitudine scardinasse taluna norma: dobbiamo evitare che si possano accendere dispute interpretative: quelle dispute di fronte a cui ci troviamo molte volte e che sono il prodotto di una non chiara, perché improvvisata, formulazione.

Onorevoli colleghi, l'ispirazione di questo provvedimento di clemenza merita onore. Voi, signori del Governo, siete stati più generosi di quanto non lo fossi stato io che avevo formulato soltanto richiesta di indulto. L'onorevole Roberti ha interpretato questo provvedimento come un espediente per allontanare altre scadenze, sostitutivo di altre pretese politiche. No. Io credo che alla radice di questo disegno di legge vi sia stata anche la necessità di riparare alle conseguenze di un'alta decisione per la quale, traverso una interpretazione rigoristica del diritto del pubblico ministero di trasmettere gli atti per competenza prorogata al pretore, sono rimbalzati alla competenza superiore innumerevoli procedimenti per sentenze dichiarate illegittime.

Per riparare a conseguenze che ne sono derivate, ho predisposto un emendamento semplificatore. Dovrà essere attentamente esaminato.

Onorevole ministro, non preoccupi alcuno la discussione che dovrà essere ampia. Si presti attenzione a questioni di principio, che sono anche strettamente tecniche, ad evitare che l'errore generi altri errori nei confronti di tante vittime di quelle che sono le ingiustizie sociali, nel nome anche di quegli sbocchi politici che io non temo. La prego, onorevole ministro, di continuare a prestare l'attenzione che mi ha donata e della quale le sono liberamente, profondamente grato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Casalnuovo. Ne ha facoltà.

CASALNUOVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il concetto di amnistia, che proviene dal popolo, attraverso i suoi rappresentanti, e le relative operazioni di formazione della legge di delegazione al Capo dello Stato, indubbiamente incidono su un criterio e traducono un concetto di alta democraticità. Tuttavia, pur nel riconoscimento di questo essenziale valore democratico della procedura attualmente

prevista dalla nostra Carta fondamentale, io penso che un siffatto modo di procedere, imposto dalla vigente Costituzione, snaturi, e non poco, il fondamento dell'amnistia; che, fra l'altro, postulerebbe l'esigenza di un'improvvisa, inattesa, quasi inopinata notizia al paese dell'atto di generale clemenza, di amnistia e di indulto.

Un procedimento del genere determina infatti un complesso di notevoli inconvenienti, principalmente l'altalena tormentosa di una lunga attesa nell'alternativa di angosciose speranze e di amare delusioni. Noi non abbiamo di fronte soltanto i peccatori che hanno violato la legge penale: abbiamo di fronte famiglie, spose, genitori, figlioli, abbiamo di fronte creature umane che ormai da tempo — da diversi mesi, nel caso in esame — sono poste in una situazione di orgasmo spirituale nella snervante fase dell'attesa.

Tutto ciò mi sembra sia in contrasto (ed è necessario dirlo in una discussione generale che valga a sagomare i principi informativi di un disegno di legge) con la saggezza antica, con il contenuto fondamentale dell'atto di generale clemenza che, come poco fa ho detto, ha come caratteristica essenziale l'improvvisa emanazione, senza che precedentemente la serenità e la pace di alcun cittadino siano turbate.

Ciò premesso, mi associo ad alcuni rilievi formulati dagli onorevoli Roberti e Degli Occhi.

Non è dubbio che l'amnistia debba essere collegata ad un grande avvenimento della storia e della vita nazionale. Quando l'amnistia non è collegata a un avvenimento del genere, il provvedimento di delega si presta a notevoli critiche ed a rilievi di vario genere. Nell'*excursus* della legislatura che sta per concludersi, io posso affermare che siamo un po' in ritardo. Perché, in sostanza, un vero, grande avvenimento, di incommensurabile portata nazionale e di incommensurabile valore storico si è verificato nel quinquennio, ed è la ricorrenza del centenario dell'unità e della costituzione del regno d'Italia, ricorrenza che avrebbe senz'altro legittimato la delegazione da parte del Parlamento al Capo dello Stato per l'emanazione dell'atto di clemenza.

Mi consentano di dire, gli onorevoli colleghi di tutti i settori, a nome del gruppo che rappresento, che siamo davvero in ritardo e che, a prescindere dalle ragioni di solidarietà umana verso gli infelici che concorreranno a determinare la decisione e il voto di tutti noi, il grande valore spirituale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

del nostro voto odierno in favore del provvedimento è determinato appunto dalla nostra consapevolezza di volere solennizzare (sia pure in ritardo, perché siamo una minoranza), con l'atto che stiamo per votare questo grande avvenimento verificatosi nel corso dell'attuale legislatura.

Allorquando si sono superati i tempi ed è calato l'oblio su avvenimenti di tale importanza storica, potrebbe discutersi e dissentirsi sul principio animatore del provvedimento.

Tuttavia, ancora una volta, da questi banchi dobbiamo richiamare la Camera all'esigenza della coerenza. Prescindendo dai motivi ispiratori del provvedimento (quali che siano: di speculazione elettorale, come da taluno si è pensato, o di alleggerimento della mole di arretrato giacente presso gli uffici giudiziari), noi riteniamo che il disegno di legge non debba essere, come sovente è avvenuto nel recente passato, una manifestazione di ipocrisia e di falsità politica, ma debba produrre risultati concreti a favore degli infelici e delle loro famiglie, che attendono l'applicazione del provvedimento. Pertanto, anche a nome del gruppo del partito democratico di unità monarchica, ho presentato alcuni emendamenti diretti appunto al conseguimento di concreti e positivi benefici a favore dei condannati e dei loro familiari.

Anch'io mi associo alla doglianza, già manifestata da alcuni colleghi, per l'arbitrarietà delle esclusioni oggettive disposte dal provvedimento di amnistia: essa deve essere concessa oppure no; una volta deciso che debba essere concessa, non dovrebbe esser dubbio che l'unico limite orientativo, il solo metro obiettivo sicuro sia rappresentato dalla pena edittale sancita dalle leggi penali. Nelle esclusioni oggettive ogni criterio è arbitrario perché determinato da considerazioni soggettive di uomini che, vivendo in un determinato periodo della storia e ponendosi al di sopra del legislatore che ha stabilito criteri di eguaglianza e di parità per tutti, ritengono di poter separare taluni reati da altri, escludendo gli uni dall'amnistia che viene invece applicata agli altri.

Perciò un provvedimento che non voglia ripetere gli errori di precedenti decreti di amnistia non dovrebbe tener conto di alcuna discriminazione fra i vari reati, ma stabilire soltanto il limite della pena: l'amnistia è o non è!

In proposito desidero preannunziare, restando nei limiti del provvedimento, che fra gli emendamenti da me presentati ve n'è

uno all'articolo 1 che si riferisce al reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa, previsto dal secondo capoverso dell'articolo 595 del codice penale, con riferimento all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, reato che il testo del Senato esclude dall'amnistia e che noi invece proponiamo di includere: se da una parte si restringe la portata del provvedimento, dall'altra può ampliarsi, per analoghe considerazioni.

Richiamo particolarmente l'attenzione della Camera sull'esigenza, largamente avvertita, e manifestatasi anche nell'altro ramo del Parlamento, di estendere la portata del provvedimento anche alla diffamazione a mezzo della stampa. E ciò per un triplice ordine di rilievi, che prego il signor ministro di voler considerare e gli onorevoli colleghi di voler attentamente esaminare per coglierne la fondatezza e l'importanza: due di carattere rigorosamente giuridico, il terzo di importanza politica, sociale, etica, di evidente valore.

È necessario tenere presente la giurisprudenza formatasi dal 1948 ad oggi sulla stampa e sui reati di stampa. È noto che l'articolo 13 della legge n. 47 per i reati commessi col mezzo della stampa consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, prevede la pena della reclusione da uno a sei anni, oltre alla pena pecuniaria di lire centomila.

Desidero invitare l'onorevole ministro a controllare attraverso i suoi uffici tutta la giurisprudenza della Corte di cassazione e di tutte le magistrature di merito sul tema, dagli albori della legge particolare ad oggi, al fine di verificare la rispondenza al vero di questa mia affermazione: cioè che non soltanto la magistratura non ha mai ritenuto di applicare il massimo, ma che forse mai ha irrogato una pena che si sia discostata lievemente dal minimo edittale. Anzi, la giurisprudenza ammonisce che costantemente tutte le magistrature di merito, con decisioni convalidate dalla Cassazione, hanno ritenuto di far uso, nell'ambito del potere discrezionale, del riconoscimento e dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche al fine di ridurre ulteriormente il minimo edittale.

La situazione che sto per illustrare alla Camera ha importanza perché da essa scaturiscono quei due elementi di carattere giuridico ai quali avevo poc'anzi accennato. Il primo è che la stessa magistratura ha ritenuto eccessivamente aspri i massimi edittali previsti dalla legge del 1948, in deroga all'articolo 595 del codice penale, per il delitto di diffamazione a mezzo della stampa. Pertanto, il massimo di anni sei, che impedi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

rebbe di comprendere il reato nell'amnistia, costituisce un feticcio giuridico, qualcosa che non trova rispondenza nemmeno nella coscienza giuridica del nostro paese poiché, ripeto, i giudici non soltanto non hanno mai applicato il massimo, o pena al massimo vicina, ma hanno moltiplicato i loro sforzi per ridurre costantemente il minimo. È davvero, quindi, una *fiction iuris* che non corrisponde alla portata reale e concreta, dal punto di vista giuridico e della quantità dell'azione criminosa, la quale possa determinare questa selezione ed impedire l'applicazione dell'amnistia a casi del genere.

Il secondo elemento è che casi veramente gravi di diffamazione a mezzo della stampa, nel corso del quinquennio, che dovrebbero restare estinti oggi per l'amnistia, non ve ne sono stati. Se ciò fosse accaduto, la magistratura e la giurisprudenza avrebbero travolto quel criterio di non applicare il massimo o notevole sanzione e di ridurre costantemente il minimo. E quei casi gravi avrebbero trovato rispondenza nell'entità e nella gravità della pena.

Invece, casi gravi evidentemente non si sono verificati, talché possiamo concludere, dal punto di vista rigorosamente giuridico, che mentre dalla stessa giurisprudenza parte l'invito a comprendere nell'attuale decreto di clemenza i reati di diffamazione a mezzo della stampa, vi è d'altra parte la considerazione giuridica, prima che politica, del convincimento che, una volta compresi quei reati nel provvedimento, nessun fatto grave resterebbe impunito, nessuna grave manifestazione criminosa resterebbe estinta, appunto, perché *in itinere* reati di così eccezionale gravità non esistono, in quanto, se vi fossero stati, avrebbero già avuto una sanzione almeno in sede di giudizio di primo grado.

Basterebbero perciò questi due criteri di natura giuridica e tecnica a far sì che nel provvedimento fossero compresi i reati di diffamazione a mezzo della stampa.

Ma, come ho detto all'inizio, avvalora il rigore delle mie osservazioni giuridiche una considerazione di carattere politico, etico, sociale, che, di fronte a un atto di generale clemenza, non può non avere il suo peso e il suo valore. Ho sempre ritenuto che il personalismo nella battaglia politica danneggi l'evoluzione e la dignità di ogni azione e di ogni ideale; l'avversione al personalismo mi porrebbe, quindi, contro coloro i quali hanno fatto degenerare il concetto della compostezza dell'azione politica, trascendendo in offese rivolte ai singoli sulla stampa.

Siamo però quasi alla fine di una legislatura particolarmente movimentata; siamo alla conclusione di una legislatura che ha assunto punte di notevole asprezza nella polemica politica, e perciò molte volte i reati che si sono verificati in materia, più che dalla volontà e dalla velenosità della diffamazione, sono stati determinati da frettolose informazioni, da erronee interpretazioni, da una forma professionale non maturata, da un esercizio professionale non rigorosamente controllato, da inesperienza. Poiché, ripeto, manifestazioni eclatanti non vi sono state, e pertanto possiamo dire di essere rimasti nel campo dell'ordinaria amministrazione, mi sembra che questo concetto, che è insieme di carattere politico, sociale ed etico, possa completare il valore del ragionamento giuridico da me svolto per indurre la Camera ad approvare il mio emendamento inteso a estendere l'amnistia anche ai reati commessi col mezzo della stampa.

Mi riservo di chiarire ulteriormente il mio pensiero in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nell'associarmi ai rilievi formulati dall'onorevole Roberti sulla intempestività del provvedimento in esame, desidero in primo luogo richiamare l'attenzione della Camera sulla profonda differenza (che legittima sospetti e preoccupazioni) tra la discussione generale di questo provvedimento di clemenza e la discussione dell'analogo provvedimento del 1959.

I gruppi socialista e comunista sono silenziosi e tacciono su questo provvedimento di clemenza. Fino a questo momento non abbiamo sentito un solo rappresentante dell'opposizione di sinistra parlare sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Manco, che molti deputati hanno rinunciato ad iscriversi a parlare nella persuasione che vi fosse un accordo tra i gruppi nel senso di non fare la discussione generale e di passare subito all'esame degli articoli.

MANCO. Ciò non indebolisce l'aspetto politico della cosa: il gruppo comunista di buon grado ha aderito all'accordo, che in diverso momento politico non avrebbe accettato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi consenta di farle rilevare, onorevole Manco, che la discussione del precedente provvedimento richiese sette mesi. Il che non potrebbe, ovviamente, ripetersi oggi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

MANCO. Fra sette mesi e sette ore vi è una differenza di migliaia di ore e non è detto che una discussione che non può durare sette mesi debba durare tre quarti d'ora! La discussione si è iniziata tre quarti d'ora fa, esattamente alle 17,30, e già ci si avvia alla conclusione, e si tratta di una legge molto importante. Ella non può smentire, a questo punto, che non vi è da parte dei gruppi un impegno nel voler discutere il provvedimento ed i criteri che hanno ispirato il Governo ad emanare il provvedimento di clemenza.

E allora, quando noi andiamo a grattare al fondo della questione, vediamo che questo atteggiamento ha una ben diversa ragione, ed è legittimo che ciò ci insospettisca, come ha già rilevato l'onorevole Roberti.

Sono andato a leggermi la relazione ministeriale al disegno di legge, relazione per vero assai laconica nella illustrazione del provvedimento di clemenza, limitandosi soltanto a poche righe per giustificare il presente provvedimento di clemenza. Ho letto così che l'amnistia viene concessa in occasione dell'anniversario del centenario dell'unità d'Italia, e in occasione, soprattutto, dell'avvenimento storico, più importante, dal punto di vista morale, del Concilio ecumenico; e, inoltre, che l'amnistia non poteva essere concessa prima. Tra le righe si avverte l'intento del ministro di grazia e giustizia di giustificarsi per la mancata tempestiva presentazione del provvedimento di clemenza. Non è che io voglia — mi si passi l'espressione — intentare causa alla relazione; tuttavia in essa si avverte questo desiderio di giustificarsi, dicendo: noi avremmo voluto e potuto presentare prima il provvedimento di clemenza. Il centenario si è celebrato nel 1961, il Concilio ecumenico è iniziato nell'ottobre del 1962, quindi ci troviamo sempre a una notevole distanza di tempo da questi avvenimenti. Perciò il Governo si giustifica affermando che non poteva essere presentato prima il provvedimento di clemenza perché ci si trovava in data troppo ravvicinata al precedente analogo provvedimento del 1959, la quale cosa contrasterebbe con l'esigenza di moralizzare la vita politica e sociale italiana. Onorevole ministro, crede lei — con tutta umiltà le muovo questo appunto — che veramente il Parlamento possa accogliere una giustificazione del genere?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella ha però ommesso di citare quella parte della mia relazione in cui si afferma che non si può collegare un provvedimento di clemenza

con un avvenimento la cui periodicità è ricorrente, qual è quello della elezione del Presidente della Repubblica.

MANCO. Io ho fatto cenno, signor ministro, soltanto a due avvenimenti: al centenario dell'unità d'Italia e al Concilio ecumenico. Ora, vorrei chiedere a tutti gli onorevoli colleghi se una intelligenza comune possa accettare questa giustificazione per la mancata tempestiva presentazione di un provvedimento di clemenza solo perché sarebbe stato troppo vicino alla data dell'analogo provvedimento del 1959. Dal punto di vista pratico la situazione non cambia perché beneficieranno del presente provvedimento di clemenza anche coloro che subito dopo il 1959 hanno commesso un nuovo reato. Non vedo pertanto l'utilità del differimento dell'amnistia rispetto al precedente provvedimento di clemenza. Allora, se tutto questo è esatto, se è sufficiente l'intelligenza più comune per respingere questa giustificazione, che mi sembra — e lo dico con umiltà — molto superficiale, appare legittima la preoccupazione dell'onorevole Roberti, degli altri colleghi e mia, che questo provvedimento persegua altri scopi.

Quali sono? Mi sforzerò di individuarli con assoluta franchezza.

Dire che si tratta di uno scopo demagogico, elettorale, è forse cosa da poco, che si avverte da ogni settore della pubblica opinione. Un Governo che sta per concludere la sua attività per fine legislatura, scodella un provvedimento di clemenza. Lo scopo politico è evidente. Ma è l'altro scopo che più mi preoccupa: esso è stato adombrato anche in Commissione. Non può assolutamente smentirmi l'onorevole Cassiani, presidente della Commissione giustizia, se affermo che ad un certo momento, su richiesta di alcuni dei deputati presenti, si adombrò a possibilità che di questo provvedimento di clemenza fossero in grado di usufruire determinate persone e gruppi politici, per certi reati politici.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando mai è stato detto?

CASSIANI, *Presidente della Commissione*. Non ricordo questo.

MANCO. Comunque, quella dichiarazione è verbalizzata e risulterà dagli atti della Commissione. Potrei fare dei nomi, ma i colleghi mi solleveranno da questa responsabilità. Potrei citare episodi avvenuti nel corso della discussione in Commissione, allorché si adombrò proprio l'eventualità che di questo provvedimento di clemenza potessero

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

usufruire determinati gruppi politici, certi uomini responsabili di reati politici per fatti accaduti soltanto qualche mese fa.

Ma questo è un cedimento! Non è più un provvedimento di clemenza per i delinquenti: esso rivela un evidente scopo politico, che diventa tanto più smaccato se consideriamo che nell'ultimo scorcio della storia italiana sono avvenuti determinati fatti che questo provvedimento di clemenza tende a coprire.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si spieghi con un esempio.

MANCO. Vuole che io sia più chiaro? Ricordi i fatti di Reggio Emilia e di Bologna! Ella non può respingere queste mie affermazioni, che sono fondate. La invito ad argomentare *ex adverso* ed allora le darò ragione. Se mi dimostrerà che questi reati a cui alludo non saranno compresi nell'amnistia, e che quindi non esiste una chiara volontà politica che si giova del particolare clima politico di questi giorni, non esiterò a darle ragione. Ma fino a quando questo non avverrà, nessuno potrà negare che le nostre apprensioni e preoccupazioni siano legittime e giustificate.

Ho ascoltato, entrando in aula poco fa, una parte soltanto della educata polemica svoltasi tra l'onorevole Roberti ed il guardasigilli, relativa alla situazione di corruzione nella quale si trova oggi il paese, situazione che porta ad escludere alcuni reati dal beneficio della clemenza. Ma, onorevole ministro, mi pare che proprio questo costituisca la prova dell'esistenza della corruzione: il fatto cioè che ella, egregio giurista, sapendo di andare contro la logica di un provvedimento di clemenza, escluda determinati reati dal beneficio, quali il peculato, la corruzione, la concussione. Con ciò ella ammette che il nostro paese oggi è in preda ad una vera e propria epidemia di questi reati.

Non possiamo quindi accettare le motivazioni che sono state addotte a giustificazione del provvedimento. Non so se l'onorevole ministro o i relatori risponderanno a queste argomentazioni. Ritengo tuttavia che tali apprensioni non possano essere lasciate cadere in silenzio, ma che meritino eventualmente una smentita.

Qual è la posizione del nostro gruppo nei confronti dei provvedimenti di clemenza? Siamo contrari a qualunque provvedimento di clemenza che non trovi la sua giustificazione in determinati momenti della storia del paese. Questo è il significato dell'intervento dell'onorevole Roberti. È fuor di dubbio che oggi, con l'attuale situazione po-

litica, sociale, morale del paese, un provvedimento di clemenza non soltanto turberebbe la legittima sicurezza dei cittadini, ma potrebbe anche costituire un certo sprone a non avere eccessivo timore del magistero punitivo della giustizia e quindi un incentivo al ripetersi dei fatti illeciti.

È evidente, però, che, se bisogna varare un provvedimento di clemenza, bisogna farlo bene.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nell'altro ramo del Parlamento il presidente del gruppo del Movimento sociale italiano ha presentato l'11 giugno scorso una proposta di legge per la concessione di una larga amnistia.

MANCO. Se io, deputato contrario all'amnistia, constato che esistono alcuni provvedimenti di amnistia, è naturale che presenti a mia volta un progetto che sia diverso e migliore degli altri.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Legga la relazione Franza al Senato.

MANCO. Il senatore Franza non può avere scritto cosa diversa da quello che ho detto io e da quello che ha detto dianzi il presidente del nostro gruppo. Siamo contrari alla concessione di frequenti atti di clemenza, soprattutto in determinati momenti della storia del nostro paese, caratterizzati da situazioni preoccupanti sotto il profilo morale o sociale. Però quando un provvedimento di clemenza si presenta, esso deve essere fatto bene, non soltanto sotto l'aspetto morale, ma anche dal punto di vista tecnico-giuridico.

Ora, non si può dire che questo provvedimento sia fatto bene sotto il profilo tecnico-giuridico, a meno che non si voglia dar corso al provvedimento di clemenza per liberare gli uffici giudiziari dall'enorme mole di lavoro da cui sono assillati; ma mi rifiuto di pensare che questo atto di clemenza sia fatto per liberare i pretori o la Corte di cassazione dall'enorme mole di processi che attendono di essere discussi.

È evidente che lo scopo è un altro, quello di tenere conto di determinati reati, di una determinata personalità dell'imputato, di tenere conto dell'avvenimento storico che si vuole celebrare.

Esiste una clemenza limitata? Non può esistere, perché non si può esser buoni con una persona e non buoni con un'altra in un provvedimento di portata generale. Ma voi, con questo disegno di legge, denunciate la grave situazione morale in cui versa il paese, perché escludete il beneficio per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

i reati di concussione, corruzione, estorsione e per tutti gli altri reati commessi dai pubblici ufficiali. Voi siete il termometro della situazione morale in cui vivono gli italiani. Onorevole ministro, mi rifiuto di pensare che vi sia nel nostro paese una situazione così preoccupante da far escludere questi reati, così come avete fatto. Il concetto di clemenza comporta quello di eguaglianza nei confronti di tutti.

Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti diretti ad escludere dall'indulto anche i reati di sofisticazione e quelli previsti dagli articoli 439, 440 e 444 del codice penale, e questo rappresenterebbe una eccezione alla tesi da me sostenuta dell'eguaglianza della clemenza nei confronti di tutti i cittadini. Sono però pienamente convinto che in questo periodo vi è un imperversare maggiore di questo tipo di illecito penale, che indubbiamente va punito. Non credo però si possa affermare che vi sia un'ondata di reati di corruzione o di concussione: altrimenti dovremmo cominciare ad aver sfiducia totale non nei provvedimenti di clemenza, ma addirittura nello Stato.

Ecco allora come si deve applicare un provvedimento di clemenza nei confronti di tutti i cittadini: ponendo al bando le esclusioni oggettive e soggettive. È stato già detto che la pena viene graduata in rapporto alla personalità dell'imputato. Quando l'imputato commette un reato, se è incensurato subisce una pena, se è recidivo gliene viene irrogata un'altra, se è recidivo specifico un'altra, e quando è delinquente abituale un'altra ancora. Ora, quando voi togliete al condannato la possibilità di usufruire di questo provvedimento di clemenza per determinati reati, usate due pesi e due misure, cioè fate una cosa ingiusta. Voi escludete la rapina, l'omicidio, e non va neppure dimenticato che il testo originario del Governo prevedeva l'esclusione anche dell'omicidio colposo: vi è stata una resipiscenza da parte del Governo nell'accettare l'inclusione dell'omicidio colposo ed è stato un riconoscimento che questo reato doveva rientrare nel provvedimento di clemenza. Non vedo, dunque, perché alcuni suggerimenti avanzati anche in quest'aula in ordine ai reati che ho ricordato non possano trovare ingresso, come hanno trovato ingresso al Senato i suggerimenti relativi all'estensione del provvedimento di clemenza ai fatti colposi.

Nessuna esclusione, quindi, deve essere sancita dal punto di vista oggettivo per quanto

concerne i reati; nessuna esclusione per quanto attiene alle posizioni soggettive. E siccome il provvedimento di clemenza è stato allargato, non si vede perché esso non debba estendersi anche a quei reati di diffamazione commessi col mezzo della stampa, circa i quali spero siano d'accordo tutti i gruppi politici. Non so proprio perché i comunisti si ostinino a rifiutare l'estensione del provvedimento di clemenza anche al reato di diffamazione ed agli altri reati che sono commessi col mezzo della stampa.

SFORZA. Abbiamo presentato emendamenti proprio a tal fine.

MANCO. La ringrazio: ciò vuol dire che il suo gruppo sarà deciso a battersi per l'estensione del presente provvedimento ai reati commessi a mezzo della stampa. Non vedo perché debba usufruire del provvedimento un ladro, e non un diffamatore sospinto da una ragione politica, il quale commette una azione che materialmente è reato, ma che spiritualmente persegue altri fini.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Questi reati non rientrano nell'amnistia per l'entità delle pene edittali, ma sono compresi nell'indulto.

MANCO. Quando ella parla di indulto, devo pensare che non voglia comprendere la futura vita di questi disgraziati che compiono il reato e hanno il beneficio dell'indulto e non dell'amnistia. Devo anzi dire che sono sconcertato da queste sue dichiarazioni, onorevole Guerrieri. Se dopo due o tre anni costoro commettono un altro fatto del genere, sollecitati dalla loro passione politica, non possono fruire di alcun beneficio perché hanno goduto dell'indulto; anzi, subiranno la revoca dell'indulto; mentre, se godessero dell'amnistia, non dovrebbero nemmeno sottoporsi al processo.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Non è una questione di esclusione; è una questione di limite. Questi reati non rientrano nell'amnistia a causa del limite massimo della pena.

MANCO. Non occorre dirlo. Se chiediamo di far rientrare nel provvedimento di clemenza anche la diffamazione, che è punibile con la pena da uno a sei anni, pur sapendo che la vostra amnistia copre le pene sino a tre anni, evidentemente ne facciamo una questione particolare.

Un'ultima considerazione desidero sottoporle, onorevole ministro, anche se esco fuori tema: ma ho il dovere di farlo, perché questa è la sostanza di emendamenti da ciò proposti. Noi concediamo sempre amnistie

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

penali: ne abbiamo concessa una nel 1959, ne concediamo un'altra nel 1963, ne concederemo un'altra ancora tra due o tre anni; e mai una amnistia disciplinare, una amnistia di carattere amministrativo per coloro che sono incorsi in infrazioni disciplinari, per impiegati dello Stato che hanno commesso errori, per coloro che si trovano in una determinata situazione disciplinare per aver subito un procedimento penale. Ella mi insegna, infatti, che può verificarsi il caso di un impiegato che ha commesso un errore, ha subito un processo penale dal quale è uscito assolto, è stato sottoposto a procedimento disciplinare a seguito appunto di quel procedimento penale, e ha subito un provvedimento di censura, di estromissione dall'ufficio, di sospensione, di licenziamento. Sicché, mentre noi amnistiamo il fatto penale che ebbe a determinare la procedura disciplinare, questo disgraziato finisce con il perdere il lavoro perché non può essere reintegrato in servizio.

Bontà e clemenza vorrebbero che si facesse rientrare questa gente nell'esercizio della propria attività, riammettendola in servizio!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già fatto delle dichiarazioni in proposito al Senato e le ripeterò anche in quest'aula.

MANCO. Onorevole ministro, nel 1959 il suo simpatico, egregio e dotto predecessore, onorevole Gonella, assunse nei confronti del Parlamento un impegno a seguito della presentazione di un nostro emendamento. L'onorevole Gonella ci assicurò che sarebbe stato fatto uno stralcio con una nuova legge a proposito di quegli epurati per i quali chiedevamo la riammissione in servizio, di quegli epurati che ancora scontavano, dopo anni ed anni, la colpa di essere stati iscritti al partito fascista o di essere stati rappresentanti del fascismo. Quella sì che è clemenza. L'onorevole Gonella ci dette assicurazioni formali e le dichiarazioni di un ministro hanno un peso. Arriviamo al 1963 e nulla si è visto. Io desidererei da lei, onorevole ministro, un chiarimento su questo punto. Non credo che voglia essere di avviso diverso da quello espresso dall'onorevole Gonella.

L'ultima considerazione che vale la pena di fare e che si inserisce nel nostro concetto di provvedimento di clemenza riguarda quegli agenti di polizia e carabinieri che sono stati costretti da determinate necessità a commettere un fatto illecito. Come regoliamo le conseguenze in sede civile di tali fatti? Quando voi avete tolto ad un carabiniere 1-2-3 milioni che non potrà mai pagare, quelli che costituiscono la somma per risarcire un

determinato danno, non so come questo individuo possa vivere.

Quale sarà, in conclusione, il nostro atteggiamento sul provvedimento? Sarà favorevole, si deve votare per forza a favore di un provvedimento di clemenza. La clemenza è quella che è. È meglio averla in misura 5 che non averla affatto. Se possiamo averla in misura 30, tanto di guadagnato.

Noi speriamo, onorevole ministro, che questi suggerimenti possano essere accettati: sempre che essi lo siano, nei limiti delle possibilità e del giusto, noi voteremo a favore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi preme anzitutto dare atto al Governo e soprattutto al ministro Bosco della buona volontà dimostrata nella preparazione di questo disegno di legge. La genesi di esso va fatta risalire a due avvenimenti di eccezionale importanza, e cioè al centenario dell'unità d'Italia e alla convocazione del Concilio ecumenico. Sono celebrazioni, queste, atte a giustificare un provvedimento da tanto tempo atteso.

Nelle ultime legislature del dopoguerra non sono mancate iniziative legislative che, ricollegandosi a ricorrenze storiche o ad avvenimenti politici di rilevante momento, hanno proposto leggi di delegazione per la concessione di provvedimenti di generale clemenza. Ma le ricorrenze che giustificano l'attuale disegno di legge governativo hanno indubbiamente il maggior fondamento storico. L'opportunità del provvedimento è indiscussa e trova anche il suo fondamento nel fatto che il nostro codice penale è uno dei più severi d'Europa. La pesantezza delle pene che si riscontrano in esso non costituisce sempre un freno alla consumazione del delitto perché, come giustamente è stato osservato, vi è un processo che si potrebbe definire di saturazione anche nei confronti della pena.

Noi desideriamo che il disegno di legge sia rapidamente approvato, ma sono stati proposti emendamenti che meritano di essere accettati. L'approvazione di tali emendamenti non causerà lungaggini, dato che — l'onorevole ministro mi corregga, se sono in errore — si potranno sottoporre la settimana prossima al Senato tutte quelle modificazioni che saranno state apportate dalla Camera e il voto definitivo del Parlamento si potrà in tal modo avere prima della chiusura dell'attuale legislatura.

Pietas et aequitas sono i concetti basilari dell'amore umano, che si estrinsecano anche

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

e soprattutto nella carità e pietà verso l'imputato e verso il condannato. Quale avvocato, ho giornalmente presenti non solamente le sofferenze di coloro che sono nelle carceri, ma anche il dolore e la disperazione delle loro famiglie. Quando però si dice che si vuole stendere la mano al caduto affinché si risollevi e torni in seno alla società, bisogna aver cura di non ottenere l'effetto opposto. Noi pensiamo che questa concessione di amnistia e di indulto non risponda alle esigenze, perché l'atto di clemenza andava concesso con maggior larghezza di quanto non si sia fatto.

Le critiche principali che ci permettiamo di muovere al disegno di legge concernono soprattutto la sua portata. Riteniamo, ripeto, che esso dovrebbe essere più ampio, e ciò soprattutto per quanto riguarda l'amnistia relativamente ai reati politici, a quelli commessi a mezzo della stampa, nonché per quanto riguarda l'indulto che, come diremo in seguito, è troppo ristretto se limitato ad un solo anno.

Per i reati politici, riteniamo opportuno pervenire ad un'amnistia totale, proprio perché dobbiamo adoperarci a che si giunga ad una pacificazione totale. Noi non vogliamo certamente, con ciò, togliere al delitto politico quella gravità che esso riveste nell'ambito dello Stato democratico. Però, per ottenere che l'oblio cada su tutto — e amnistia vuol dire oblio — è opportuno largheggiare e perdonare, affinché la pace torni fra i cittadini italiani di ogni partito e di ogni lingua.

È necessario a questo punto ricordare le parole di Dupin. Egli disse in Francia: « L'amnistia, più che un provvedimento di clemenza, è una misura politica e la sua giustificazione e ragion d'essere non vanno ricercate secondo criteri di astratto diritto, ma secondo criteri di sana opportunità politica ».

Coloro che sono in carcere per ragioni politiche, o che erano comunque imputati di reati politici, hanno sempre costituito un muro per la comprensione fra i gruppi politici o fra i popoli. È questo muro che sarà opportuno eliminare. La clemenza politica è stata sempre saggia applicazione di leggi. Essa porta alla collaborazione e a quella fraternità che noi tutti auspichiamo.

Per quanto riguarda i reati commessi a mezzo della stampa, non siamo riusciti a comprendere perché si voglia escluderli.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non vi è una esclusione per i reati di stampa. Ella deve rovesciare l'argomento e dire: vogliamo includere quello che non è compreso nel provvedimento.

RIZ. La stampa deve adempiere una preziosa funzione. Troppo spesso si assiste a denunce ingiustificate contro giornalisti. Sappiamo bene che, nella maggior parte dei casi, i cosiddetti reati di stampa sono dovuti a perdonabili errori di cronaca, di informazione od altro; e ben rari sono i casi in cui dolosamente, cioè intenzionalmente, ci si serve della stampa per commettere il reato di diffamazione od altro. Quella del direttore di giornale è una responsabilità colposa ed a tale responsabilità la giurisprudenza ha deciso che si deve dare siffatto significato. Se non si arrivasse alla inclusione in questione, si arriverebbe a non poter far beneficiare dell'amnistia i direttori e i vicedirettori responsabili di pubblicazioni, i quali appunto sono responsabili soltanto a titolo di colpa. Essi pertanto verranno giudicati, mentre coloro che hanno commesso dolosamente reati, anche se di competenza pretorile (per esempio, furto od altro), potranno beneficiare dell'amnistia. Ciò non ci sembra giusto.

Fuori dei casi di amnistia, il disegno di legge prevede all'articolo 2 l'indulto in misura non superiore ad un anno, esteso a due anni per coloro che non hanno superato i 18 anni o superato i 70. Questa, per noi, non è clemenza larga, o, comunque, è clemenza non sufficientemente larga. L'onorevole Leone, attuale Presidente della Camera, a suo tempo disse che occorre non eccedere nei limiti dell'amnistia, mentre si deve essere più umani, larghi e benevoli nell'applicazione dell'indulto. Ma, onorevoli colleghi, si è data l'amnistia fino a tre anni mentre l'indulto è stato limitato ad un solo anno. L'indulto dovrebbe essere portato a due anni per i delitti comuni e a tre anni per i delitti politici. Tale richiesta, che abbiamo avanzato insieme con altri colleghi, ha il suo fondamento nei provvedimenti di amnistia precedenti al 1959, in cui si equiparò all'amnistia anche l'indulto, che fu sempre di tre anni. Soltanto nel provvedimento del 1959 esso fu ristretto a due anni. Non si comprende, pertanto, perché da un anno non si debba oggi passare, rispettivamente, a due e a tre anni. Non si corre alcun pericolo. Se veramente la coscienza ci dice che con l'amnistia e l'indulto si opera per il bene dei cittadini, richiamandoli sulla via dell'onestà e della rettitudine, allora l'amnistia e l'indulto dovranno avere indubbiamente una portata più larga. L'indulto è l'espressione di un sentimento di bontà e di fraternità umana, e mi auguro che la Camera voglia seguire la via del perdono, che avrà effetto soltanto se il provvedimento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

sarà per lo meno della stessa portata di quelli precedenti.

Onorevoli colleghi, sono animato soltanto dalla volontà di essere obiettivo e sereno, lo stesso sentimento che ispira tutti voi. Facciamo tutti insieme uno sforzo per non fare un atto di clemenza eccessivamente ristretto.

Mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti.

Il primo è quello dell'onorevole Tozzi Condivi:

« La Camera,

riconoscendo la impossibilità costituzionale di introdurre al disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto, emendamenti miranti ad estendere il provvedimento di clemenza anche nei confronti delle sanzioni disciplinari;

considerato che le stesse ragioni di ordine altamente etico che motivano la richiesta di concessione di delega, militano in favore della concessione di un condono per le sanzioni inflitte per infrazioni disciplinari;

fa voti

affinché il Governo ponga allo studio con la massima urgenza opportuno disegno di legge onde i due provvedimenti di clemenza possano avere contemporanea applicazione ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Poiché non è stato possibile inserire nel disegno di legge il provvedimento di condono per le sanzioni disciplinari, raccomandando al ministro che si voglia provvedere alla presentazione di un disegno di legge per tale condono. Mi auguro che gli altissimi motivi che hanno giustificato il provvedimento di amnistia sollecitino la presentazione e l'approvazione di un tale disegno di legge. Occorrerebbe che esso fosse portato dinanzi al Parlamento con sollecitudine, in modo che quasi contemporaneamente i due provvedimenti possano essere promulgati e gli impiegati dello Stato, che sono quelli che certamente hanno meno violato la legge, possano beneficiare di questo atto di clemenza che andrà giustamente a ricordo di avvenimenti così alti e solenni per la nostra Repubblica.

ZOBOLI. Il nostro gruppo ha presentato una proposta di legge per il condono delle infrazioni disciplinari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pertini e Berlinguer hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a promuovere un provvedimento che, completando la legge per l'amnistia, disponga l'annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti e specialmente a ferrovieri e postelegrafonici in occasione di manifestazioni sindacali e politiche, in modo che possa essere ricostruita la loro carriera e migliorato il loro trattamento pensionistico ».

BERLINGUER. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Desidero sottolineare anch'io la necessità e l'urgenza del provvedimento di una amnistia disciplinare cui ha già accennato l'onorevole Tozzi Condivi. Se ne è parlato anche al Senato, per iniziativa dei nostri colleghi di partito senatori Ottolenghi e Busoni. Al Senato il ministro ha sostanzialmente assunto alcuni impegni, con la sola riserva del parere di altri dicasteri interessati. Noi confidiamo che il ministro confermi la sua dichiarazione e voglia eventualmente precisarla, cioè, in definitiva, che egli voglia presentare al più presto un apposito disegno di legge, in modo che il provvedimento possa essere approvato rapidamente, e comunque entro questo scorcio di legislatura.

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Preziosi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che in occasione degli atti di clemenza è stato sempre concesso il condono di sanzioni disciplinari e che durante la discussione dell'ultimo provvedimento di amnistia ed indulto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959 furono proposti alcuni articoli aggiuntivi per la estensione dell'atto di clemenza alle sanzioni disciplinari ed a violazioni finanziarie, ma questi furono " stralciati ", per una omogenea disciplina legislativa, al fine di dar luogo ad altri e distinti atti di clemenza; ma che, mentre si provvede con la legge 30 luglio 1959, n. 559, per le violazioni finanziarie fiscali, nulla venne deliberato per le sanzioni disciplinari;

considerato che, al fine di colmare l'evidente lacuna, fu presentata sin dal 4 dicem-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

bre 1959 la proposta di legge n. 1795, per la cui discussione vana è stata ogni sollecitazione;

considerato che con l'ampiezza della amnistia e degli indulti concessi e di quelli ora proposti in materia penale per reati che talvolta turbano profondamente l'ordine giuridico, morale e sociale, appare ingiusto se non addirittura iniquo il persistente diniego di un atto di clemenza per le infrazioni disciplinari commesse da pubblici impiegati o militari ovvero da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti per il condono delle sanzioni per infrazioni disciplinari commesse da dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, o dagli altri enti pubblici e dalle imprese concessionari di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro; nonché di quelle non superiori alle sospensioni per infrazioni disciplinari commesse da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PREZIOSI OLINDO. L'ordine del giorno è analogo a quello Pertini-Berlinguer e contiene una motivazione a mio avviso esauriente; mi limiterò pertanto a segnalare alla Camera ed al Governo l'urgenza di adottare un provvedimento per il condono delle sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti dello Stato.

La mancata concessione della clemenza per le sanzioni disciplinari rappresenta una grave lacuna del presente provvedimento, tanto più grave in quanto si è interrotta un'antica tradizione, confermata anche in occasione dell'amnistia e dell'indulto concessi nel 1946 e nel 1949.

Tale tradizione fu interrotta nel 1953, e nel 1959, discutendosi l'atto di clemenza precedente all'attuale, furono da più parti presentati in Commissione vari articoli aggiuntivi, alcuni dei quali si riferivano alle violazioni in materia finanziaria e altri precisamente alle sanzioni disciplinari. Fu allora ritenuto, per rendere omogenea la disciplina giuridica della materia, che quelle esigenze dovessero essere soddisfatte con distinti provvedimenti; e, in effetti, a breve scadenza si provvide per le violazioni finanziarie e fiscali, mentre mancò il provvedimento di condono delle sanzioni disciplinari. Dopo vana attesa,

ritenni opportuno presentare alla Camera una proposta di legge in tal senso, ma invano ne sollecitai la discussione.

Poiché anche nel presente provvedimento sono state dimenticate le sanzioni disciplinari, mi sembra quanto mai giusto provvedere urgentemente a colmare questa lacuna, per rimuovere le condizioni di inferiorità in cui i responsabili di infrazioni disciplinari verranno a trovarsi nei confronti di quanti hanno commesso reati che turbano profondamente l'ordine giuridico, morale e civile.

Mi auguro pertanto che l'onorevole ministro non si limiterà ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, ma assumerà un impegno preciso; ove non potesse o non volesse assumerlo, potrà farlo la Camera, convinta dell'inderogabile necessità che al provvedimento di amnistia segua a brevissima scadenza un atto di clemenza nei confronti dei cittadini colpiti da sanzioni disciplinari.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Amatucci.

AMATUCCI, Relatore. Le osservazioni fatte dai colleghi intervenuti praticamente hanno già avuto una anticipata risposta nella mia relazione orale. Poiché sono stati annunciati diversi emendamenti, mi riservo in quella sede di esprimere dettagliatamente su di essi il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli deputati, devo anzitutto assolvere al gradito dovere di ringraziare il relatore onorevole Amatucci per il sacrificio di cui si è fatto carico. Conoscendo il suo valore, non si può che esprimere ogni compiacimento per la relazione orale veramente approfondita, nonostante il breve tempo che egli ha avuto a sua disposizione. Un ringraziamento vivissimo va al presidente ed a tutti i membri della Commissione giustizia per la rapidità e insieme per l'approfondimento con cui hanno condotto l'esame del provvedimento, nonché a tutti gli oratori intervenuti: onorevoli Roberti, Degli Occhi, Casalnuovo, Manco, Riz, Tozzi Condivi, Berlinguer, Zoboli e Olindo Preziosi.

Gli ultimi quattro in modo particolare si sono intrattenuti sull'esigenza di accompagnare il provvedimento di amnistia ed indulto con un altro che concerna le sanzioni disciplinari. Essi stessi hanno riconosciuto (lo ha fatto anche l'onorevole Manco, quando ha detto di avere presentato a scopo tattico

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

alcuni emendamenti) che non è questa la sede propria per un simile problema, poiché qui si tratta di applicare l'articolo 79 della Costituzione che prevede esclusivamente la delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto in senso proprio e in senso tecnico.

Certamente esiste una connessione fra le due materie. Desidero ripetere qui quello che ho detto al Senato: un eventuale provvedimento di condono delle sanzioni disciplinari, interessando tutti indistintamente i dicasteri, richiede il concerto dei vari ministri ed anche l'approvazione del Consiglio dei ministri prima della presentazione del disegno di legge.

Posso tuttavia dire che studi sono già in corso in proposito. Naturalmente si tratta di condono di sanzioni disciplinari che riguardano dipendenti civili e militari ancora in servizio. L'onorevole Manco ha accennato all'altro problema che riguarda i rapporti di impiego interrotti. Non nego che anche questa materia sia degna e meritevole di essere presa in considerazione. Rilevo però che per essa dovrebbero elaborarsi norme complicatissime circa le ricostruzioni di carriera, ecc. Se il provvedimento riguardante le sanzioni disciplinari, invece, deve essere approvato rapidamente, come si auspica da tutti, esso dovrà essere abbastanza semplice.

Tornando al dibattito sul provvedimento di delega per l'amnistia e l'indulto, devo rilevare dal punto di vista politico che tutti i settori della Camera si sono dichiarati favorevoli all'iniziativa del Governo di proporre un generale atto di clemenza per sottolineare la felice ricorrenza di fausti avvenimenti, quali la conclusione delle celebrazioni per il centenario d'Italia, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Concilio ecumenico Vaticano II, svoltosi in Roma con vasta risonanza nella popolazione italiana. Merita altresì di essere sottolineato che questi avvenimenti si sono verificati in un clima di sereno, pacifico e democratico assetto del popolo italiano, che si dimostra pienamente consapevole dei benefici delle istituzioni democratiche conquistate con la Resistenza e con la lotta per l'affermazione dei diritti inalienabili della persona umana.

In questo clima di civile, ordinato progresso la proposta di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto non può essere interpretata come un atto di debolezza o come offesa al magistero punitivo, il quale è e resta uno degli attributi indeclinabili dello

Stato di diritto; ma deve essere valutata nel suo reale ed unico significato di atto di clemenza connesso con la celebrazione di eventi particolari per il paese, secondo le indicazioni che erano state già fornite da molteplici proposte di iniziativa parlamentare.

È già scritto nella relazione ministeriale al disegno di legge che il Governo, pur apprezzando i motivi che ispiravano le singole proposte di legge, non poté assecondarle, per ragioni niente affatto pretestuose, ma serie e generalmente condivise dall'opinione pubblica.

Senza scendere all'analisi delle proposte e dei voti formulati in entrambi i rami del Parlamento, ricordo che talune di queste proposte riguardavano la concessione del solo indulto in occasione del centenario dell'unità d'Italia, fissando come termine finale la data del 7 settembre 1961, con la quale si intendeva ricordare (lo afferma esplicitamente la relazione che accompagna una di queste proposte di legge) il trionfale ingresso di Garibaldi, avvenuto non un secolo innanzi, ma 101 anni prima, il 7 settembre 1860, nella città di Napoli.

Oltre alla considerazione del fatto che la data del 7 settembre 1961 era troppo vicina al precedente provvedimento di clemenza del luglio 1959, è da ricordare che l'ultimo decreto di amnistia (quello, appunto, del luglio 1959) era espressamente connesso con il centenario dell'unità d'Italia. Infatti, nella relazione al disegno di legge allora presentato dal mio illustre predecessore onorevole Gonella si legge testualmente: « Nell'anno in cui hanno inizio le solenni celebrazioni centenarie delle storiche date dei movimenti nazionali che condussero all'agognata meta dell'unificazione dell'Italia, sembra opportuno, anche a ricordo di così storici avvenimenti della patria, accompagnare le solenni celebrazioni con l'emanazione di un provvedimento di amnistia ». Mi pare quindi che non sia in alcun modo giustificato affermare che il Governo nel 1961 restò sordo all'appello rivoltagli per un atto di clemenza connesso con le solenni celebrazioni del centenario dell'unità d'Italia, perché un evento storico, risultante da una fulgida serie di atti di martirio e di eroismo, deve essere valutato nel suo insieme e non già nei singoli episodi in cui si articola. E poiché la celebrazione del centenario era già stata accompagnata dall'atto di clemenza del 1959, non si poteva, a così breve distanza di tempo, giustificare un altro provvedimento di clemenza con la medesima motivazione. (*Interruzione del deputato Raucci*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

Poiché si è accusato il Governo di avere presentato inopinatamente questo provvedimento per inconfessati scopi politici, devo chiarire le ragioni per le quali non si è ritenuto di assecondare le precedenti proposte di legge.

Furono presentate, nel maggio e nel luglio 1962, altre proposte, e fra queste desidero ricordare all'onorevole Manco la proposta presentata al Senato il 21 maggio 1962 dai senatori Franza e Nencioni. Nella relazione non vi è una sola parola circa la pretesa posizione di principio del Movimento sociale italiano contraria alle amnistie, anzi si dice esattamente il contrario: che questi atti di clemenza sono opportuni; che bisogna festeggiare le ricorrenze nazionali con provvedimenti di questo tipo; e, infine, che « contro quanto si è enunciato, non sembra che si possa far valere l'eventuale affermazione che in Italia troppo frequenti sono stati, negli ultimi tempi, gli atti di condono ». Ora, si può naturalmente discutere sul tempo e sulla tempestività, ma quando si dice che in via di principio il gruppo al quale appartiene l'onorevole Manco non è favorevole al provvedimento di clemenza, io debbo domandare perché nell'altro ramo del Parlamento sia stata presentata questa proposta di legge e si sia insistito per la sua discussione.

Dicevo, dunque, che molteplici proposte furono presentate nel corso del 1962; talune di esse si ricollegavano alle celebrazioni per il centenario dell'unità d'Italia, che per altro si erano concluse nell'anno precedente. Altre, fra cui questa dei senatori Franza e Nencioni, si ricollegavano all'elezione del Presidente della Repubblica, proponendo come data terminale coperta dal provvedimento l'11 maggio 1962.

Ho più volte dichiarato in proposito (questa fu la dichiarazione che feci alla Camera in sede di dibattito sul bilancio della giustizia e tengo qui a disposizione degli onorevoli deputati, poiché qualcuno ha detto che nel discorso precedente io avrei espresso una preclusione assoluta contro tutte le amnistie) che, pur apprezzando i motivi che ispirarono tali ultime proposte, il Governo non riteneva e non ritiene di poter collegare il provvedimento di amnistia ad avvenimenti la cui periodica ricorrenza, prevista dalla Costituzione, darebbe luogo ad aspettative a data fissa che influirebbero negativamente sull'andamento della delinquenza. Diverso era il caso del nuovo monarca, perché evidentemente la data di assunzione al trono era incerta. A dimostrare, per altro, che l'apprez-

zamento di quei motivi non consisteva in una mera affermazione di cortesia, e che il Governo non è stato insensibile alle molteplici iniziative ed ai voti dei due rami del Parlamento, viene l'attuale disegno di legge, che ricollega in una sintesi ideale vari avvenimenti di particolare importanza per il nostro paese, quale la conclusione della celebrazione del centenario dell'unità, l'elezione del Presidente della Repubblica nel secondo secolo di vita unitaria del paese e lo svolgimento del Concilio ecumenico nel suo altissimo significato spirituale.

L'onorevole Casalnuovo, come dicevo poc'anzi, ha riconosciuto che un disegno di legge in materia debba avere il carattere della improvvisa presentazione, senza preventivi annunci clamorosi che avrebbero determinato un turbamento nell'andamento della criminalità.

Se si approva un siffatto metodo, non si può contemporaneamente rimproverare al ministro di avere risposto negativamente, ma con misurata cautela, alle proposte di amnistia o d'indulto presentate in momenti troppo vicini a precedenti atti di clemenza e connesse con avvenimenti costituzionalmente ricorrenti.

D'altra parte, è chiaro che un ministro responsabile non può, nel momento stesso in cui dice « no » in una particolare situazione, impegnarsi ad assumere una iniziativa di Governo dopo alcuni mesi. Sarebbe stata, questa, una dichiarazione veramente assurda ed irresponsabile da parte mia.

Quindi, ripeto, l'atteggiamento cauto e riservato che il Governo seguì allora si riferiva alle particolari situazioni del momento, cioè, per quanto riguarda il 1961, alle date troppo ravvicinate al provvedimento del 1959, e, per quanto riguarda il 1962, al fatto che un provvedimento di clemenza non si deve mai ricollegare ad avvenimenti ricorrenti.

Fatte queste precisazioni, che si riferiscono alle poche voci dissenzienti, ricordo ancora che dentro e fuori del Parlamento si è parlato di « sopraggiunte folgorazioni sulla via di Damasco », per pretesi quanto inesistenti motivi elettoralistici che mal si concilierebbero, del resto, onorevole Manco, con le proposte esclusioni sostenute energicamente dal Governo.

Devo sottolineare, comunque, l'unanimità di consensi sul provvedimento, al quale si sono dichiarati favorevoli tutti gli oratori intervenuti nel dibattito; anzi, molti onorevoli deputati hanno proposto un allarga-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

mento sia dell'amnistia sia dell'indulto. In merito alle proposte estensive, il Governo non può che riaffermare il principio che un atto di clemenza non può e non deve indebolire la fiducia della generalità dei cittadini nella organizzazione della difesa sociale, di cui fa parte il magistero punitivo dello Stato.

L'indebolimento di questo magistero darebbe luogo a perniciose conseguenze per l'ordinato evolversi della convivenza sociale. L'amnistia è stata perciò riferita ai reati di competenza pretoria punibili con pene detentive non superiori a tre anni, al fine di impedire l'estensione a reati che, in quanto punibili con pene superiori, offendono in modo più profondo la coscienza sociale.

Per altro il disegno di legge prevede una più larga clemenza per i reati commessi da persone in giovanissima età, seguendo in ciò l'indirizzo, che fa veramente onore alla legislazione penale italiana, di una più clemente valutazione dei reati minori per la maggiore possibilità di emenda e di recupero che si verifica nei confronti di coloro che ritrovino nell'età più propizia all'educazione.

Le ipotesi di esclusione dall'amnistia di reati che vi sarebbero rientrati sono state ridotte dal Senato a quelle che riguardano taluni reati di frode alimentare e di offesa alla pubblica moralità. Vi si è aggiunto il reato di cui all'articolo 371 del codice penale (falso giuramento), unicamente per ragioni di carattere processualistico, cioè per l'influenza che potrebbe spiegare l'amnistia sul giudizio civile.

Il Governo non può condividere la tesi più avanzata di eliminare qualsiasi esclusione, perché ritiene doveroso mantenere un equilibrio tra clemenza e giustizia. È superfluo sottolineare, ma lo faccio dal momento che l'onorevole Casalnuovo ha addirittura teorizzato il dovere di concedere a tutti l'amnistia, che non esiste per il cittadino un diritto all'amnistia prima che la legge sia emanata, e che quindi non si può parlare di violazione del principio di uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge. Il reato, come è ovvio, nasce da un fatto espressamente preveduto come tale dalla legge (*Interruzione del deputato Casalnuovo*), ond'è che soltanto il legislatore può estinguerlo, come ha correttamente stabilito l'articolo 79 della Costituzione. Ma ciò non significa che il legislatore debba estinguere tutti i reati, purché rientrino in un determinato parametro di pena edittale, in quanto ogni amnistia si inquadra in un particolare momento

storico e deve riferirsi alla situazione di quel momento. Se la coscienza collettiva richiede oggi maggiore severità nella repressione di reati che, quali quelli in materia di frodi alimentari, formano motivo di particolare allarme sociale, non è lecito capovolgere tale aspettativa concedendo amnistia nel momento stesso in cui sono all'esame del Parlamento proposte di inasprimento di pena per quegli stessi reati. Per i reati di peculato e di malversazione, cui ha fatto cenno in modo particolare l'onorevole Manco per desumere da tale esclusione un preteso riconoscimento da parte del Governo del fatto che il malcostume dilaga, debbo rispondere anzitutto che il numero di questi reati non è affatto crescente. Consultando le statistiche relative a questi reati specifici contro la pubblica amministrazione, si vedrà che in questo dopoguerra la linea segue un andamento discendente.

MANCO. Una ragione di più per non escluderli dall'amnistia.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La ragione della esclusione è semplice, onorevole Manco. Li abbiamo esclusi perché la coscienza democratica del paese è diventata più sensibile a questi reati. Quindi, proprio in relazione all'allarme sociale che generano siffatti reati, anche se sono pochi, abbiamo ritenuto opportuno escluderli. Ma già questa esclusione distrugge l'altro argomento dell'onorevole Roberti, e cioè l'affermazione che il Governo, presentando questo disegno di legge, avrebbe inteso coprire determinati reati. Invece, noi combattiamo per escluderli e voi (*Indica la destra*) combattete per includerli nell'amnistia.

Quanto all'argomento di pretese (ma inesistenti) pressioni per amnistiare taluni reati politici connessi con avvenimenti recenti, basta osservare che al Senato, come anche in quest'aula, il Governo si è opposto e si opporrà all'inclusione nell'amnistia di taluni specifici reati, quali quelli, ad esempio, di violenza e resistenza contro la forza pubblica.

MANCO. Ma questi reati sono punibili con pena superiore a tre anni!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma come voi avete chiesto che si vada al di là dei tre anni per altri reati, ad esempio per quelli di diffamazione a mezzo della stampa, così al Senato è stata fatta da altri analoga richiesta per reati connessi con fatti di natura politica. Il Governo in quella sede ha resistito, e questa è la migliore smentita alle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

affermazioni che sono state fatte dall'onorevole Manco.

Fuori dei casi di amnistia, il disegno di legge prevede un indulto nella misura non superiore ad un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie; tali limiti sono elevati a due anni per le pene detentive e a due milioni per le pene pecuniarie per i minori degli anni diciotto e per coloro che hanno compiuto i settant'anni. Nei confronti di coloro che per le stesse condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ai sei mesi.

Il disegno di legge prevede, inoltre, soddisfacendo esigenze così largamente avvertite e manifestate, come ha rilevato nella sua ottima relazione l'onorevole Amatucci, una riduzione della pena nella misura non superiore al terzo della pena stessa inflitta con l'aggravante dello stato di guerra di cui alla legge 16 giugno 1940, n. 582. Mi dispiace che non sia presente l'onorevole Degli Occhi, perché vorrei dirgli che con questa precisazione abbiamo ritenuto di assecondare una sua vecchia richiesta, e vorrei anche ringraziarlo per le parole cortesi che ha avuto per il ministro. Con questo indulto si intende ovviare ad un inconveniente verificatosi in conseguenza della formulazione adottata dal decreto di amnistia del 1959, il quale, nel prevedere analoghe provvidenze, non aveva espressamente stabilito che il beneficio dovesse essere applicato, ricorrendone le condizioni, senza che i precedenti penali del condannato costituissero causa ostativa, e pertanto nella quasi totalità dei casi, secondo una giurisprudenza rigorosa, l'indulto è rimasto inapplicato.

Il Senato ha ritenuto poi opportuno includere nei benefici dell'indulto anche i reati di diffamazione a mezzo della stampa e gli omicidi colposi. Il Governo ha aderito a questa modificazione; per altro, tali reati restano esclusi dall'amnistia, dato che la pena edittale per essi è superiore ai tre anni.

Una eccezione in senso estensivo per i reati di diffamazione a mezzo della stampa non è apparsa opportuna al Governo, perché (ed è questo il motivo essenziale) il mancato svolgimento del processo per tali reati lede non soltanto il diritto alla tutela dell'integrità morale della persona offesa, ma pone nel nulla i legittimi interessi della collettività all'accertamento della verità giudiziale sull'esistenza o meno di un determinato fatto diffamatorio che, attraverso la stampa, sia divenuto di dominio pubblico.

L'onorevole Casalnuovo ha insistito nel fere presente la sperequazione esistente fra l'eccessiva pena edittale prevista per i reati di stampa e la misura in cui tali pene sono poi applicate dalla magistratura. Osservo che semmai una siffatta critica riguarda le leggi vigenti sulla stampa e che di questa critica dovremo tenere conto nel momento in cui affronteremo eventuali riforme della legge sulla stampa e del codice penale. Ma non è con tali argomenti che si può esaminare la portata di un provvedimento di amnistia, altrimenti questa dovrebbe essere estesa a tutti i reati per i quali si dovesse riscontrare una eccessiva asprezza di pena edittale: una indagine che non compete certamente al legislatore nel momento in cui concede delega al Presidente della Repubblica per un provvedimento di amnistia e di indulto, ma che si dovrà e potrà fare nel momento in cui si procederà alla riforma della legislazione penale.

D'altra parte, se si dovesse ripetere in ogni provvedimento di clemenza la norma contenuta nei provvedimenti del 1959, del 1953 e così via, cioè che per i soli reati commessi a mezzo della stampa si debba elevare il parametro della pena edittale da 3 a 6 o da 4 a 6 anni a seconda dei provvedimenti, verremmo a creare una vera e propria consuetudine alla impunità per questi tipi di reato. Tanto varrebbe cancellare dal codice un reato che è previsto come tale sia dal codice stesso sia dalle leggi speciali. Ribadisco, onorevole Riz, che la continua ripetizione di questa elevazione della pena edittale per comprendervi questi reati verrebbe a creare una vera e propria consuetudine all'impunità, che veramente non sarebbe conforme al costume di democrazia che ormai è acquisito dal popolo italiano.

Per gli omicidi colposi, una sola parola, dal momento che l'onorevole Manco ha voluto ricordare che nel primitivo provvedimento del Governo si prevedeva l'esclusione dall'indulto per questi reati. L'esclusione dall'indulto proposta dal Governo trovava la sua giustificazione non tanto nella natura del reato quanto nell'allarme sociale destato dall'ingiusta perdita di migliaia e migliaia di vite umane. Ho detto già in Commissione giustizia che nel 1951 i soli omicidi colposi (non gli incidenti stradali seguiti da morte) sono ammontati al numero veramente ingente ed allarmante di 6.311. Il Senato, pur apprezzando i motivi che avevano ispirata la proposta di esclusione, ha ritenuto invece di attenersi ad apprezzabili criteri di prevalente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

carattere giuridico, quale la minore gravità dei reati colposi rispetto a quelli dolosi.

Nell'intento di minimizzare la portata del provvedimento, da parte di taluni settori non è stato sufficientemente rilevato — ciò che ha fatto invece il relatore — come, a differenza di precedenti decreti di amnistia e di indulto, il provvedimento in esame non distingue tra reati comuni, militari e finanziari, in quanto il beneficio si applica ad ogni reato indipendentemente dalla sua natura, quando ne ricorrano evidentemente le previste condizioni.

Per i reati militari, per altro, il provvedimento prevede all'articolo 3 talune esclusioni oggettive che sono indispensabili: è chiaro che non si può parlare di indulto per taluni reati, come quelli contro la fede militare.

Per i reati finanziari, l'articolo 6 condiziona l'applicazione del beneficio al soddisfacimento del debito di imposta nei 110 giorni.

MANCO. Come il provvedimento precedente.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Però quel provvedimento era molto più limitato, perché l'amnistia e l'indulto coprivano soltanto taluni reati, mentre quello in esame è improntato a criteri di maggiore larghezza. Mentre negli altri provvedimenti era infatti contemplato un elenco di reati militari o finanziari per i quali i benefici erano preveduti, con il presente invece il beneficio riguarda tutti i reati militari e finanziari, salve le condizioni di esclusione espressamente menzionate e stabilite dal legislatore.

Nel disegno di legge di amnistia proposto dal Governo nel 1959 erano state già dettate talune norme sull'applicazione dell'amnistia, che fanno parte integrante dell'articolo 4 del presente disegno di legge. In altri termini, per il computo delle aggravanti e per il criterio della prevalenza o dell'equivalenza delle attenuanti e delle aggravanti, si è seguito lo stesso sistema adottato nel 1959, senza aggiungere o togliere nulla. Questo dico in previsione degli emendamenti che dovranno essere esaminati a proposito dell'articolo 4, perché il provvedimento del 1959, quanto alla tecnica legislativa, non ha dato luogo ad alcun inconveniente. Salvo per quanto riguarda l'indulto per i condannati con l'aggravante dello stato di guerra, per tutti gli altri casi il provvedimento ha funzionato in maniera perfetta, tanto che le relazioni delle varie procure sono unanimi nel riconoscere la bontà dei criteri tecnici seguiti dal legislatore nel 1959, ed io non ho creduto di modificarli.

Il relatore ha posto già in rilievo che con questo disegno di legge non è data facoltà di rinuncia al provvedimento di amnistia. La possibilità della rinuncia, come è noto, ha dato luogo a fondate critiche ed anche a gravi inconvenienti di ordine politico. Ed invero, anche a voler prescindere dalle obiezioni di ordine giuridico sollevate circa il riconoscimento all'imputato della titolarità di una siffatta facoltà, che si porrebbe in contrasto con i principi del nostro ordinamento giuridico in tema di titolarità dell'azione penale, non può negarsi che la facoltà di rinuncia conferisce alla declaratoria di amnistia un indubbio valore di presunzione di colpevolezza, in contrasto con la natura tipica dell'istituto, che, paralizzando la pretesa punitiva, è diretto ad impedire ogni indagine sulla sussistenza o meno del reato. La possibilità di rinuncia, inoltre, pone in una condizione di inferiorità la maggior parte degli imputati, i quali, non disponendo di adeguati mezzi economici, sono costretti a non avvalersi della facoltà che, in definitiva, sarebbe esercitata soltanto da imputati forniti di quei mezzi. Nello stesso campo processuale, inoltre, la rinunciabilità del beneficio dà luogo a gravi inconvenienti pratici nei casi di procedimenti con più imputati, quando soltanto taluni di essi si avvalgano della facoltà di rinuncia.

Mi pare così, onorevole deputati, di avere accennato alle principali caratteristiche del provvedimento e di avere risposto anche alle più importanti obiezioni mosse nel corso della discussione. Alle altre osservazioni di carattere più squisitamente tecnico risponderò in sede di esame degli emendamenti.

Concludendo, desidero ringraziare ancora una volta la Camera, sia per l'unanime riconoscimento dell'urgenza del provvedimento, sia per l'adesione altrettanto unanime alle linee fondamentali del medesimo. Al di là di ogni polemica di parte, la coscienza popolare ha compreso che il disegno di legge si ispira ad una finalità di alto valore spirituale, quale il richiamo a sentimenti di umana comprensione verso coloro che, pur avendo infranto la legge penale, potranno tuttavia essere ricondotti sulla via del bene e dell'onesto lavoro. Concorrendo con pari sentimento di umana solidarietà all'approvazione di questo atto di clemenza, Parlamento e Governo dimostreranno che la sintesi degli avvenimenti storici, politici e spirituali che ha motivato il provvedimento rappresenta una fonte perenne di ispirazione per il loro concreto operare ed un sicuro auspicio per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

il consolidamento della pace e per gli ulteriori progressi del popolo italiano. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio esaminerà domattina un disegno di legge di variazioni al bilancio che assume carattere di particolare urgenza prevedendo fra l'altro stanziamenti necessari alla copertura di provvedimenti in corso.

Ritengo che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (*Giustizia*):

« Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del corpo degli agenti di custodia » ((3071), *con modificazioni*);

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (4258);

« Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età » (4329);

« Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » (4330);

dalla XIV Commissione (*Sanità*):

COLITTO, ERMINI e DE MARIA: « Modifiche degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (*Modificata dalla I Commissione del Senato*) (465-860-B), *con modificazioni*;

CENGARLE ed altri: « Modifiche al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1954,

n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle amministrazioni dello Stato » (2308), *con modificazioni*.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se si sia provveduto da parte delle autorità di pubblica sicurezza alla denuncia dell'editore Einaudi per la pubblicazione del libro *I canti della nuova resistenza spagnola* ed al sequestro della pubblicazione, che offende gravemente la morale, la religione e il capo di uno stato straniero.

(5369)

« CARADONNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quando il Governo decide di intervenire per impedire gli omicidi a causa del benzolo che si sono, in questi giorni, ancora ripetuti nelle fabbriche di Parabiago.

(5370)

« LAJOLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se intendano venire incontro alle popolazioni della valle aquilana, colpite da disastrosi straripamenti dei corsi d'acqua, con ciò aderendo alle pressanti richieste degli agricoltori e delle amministrazioni comunali, come quella del comune di Villa Sant'Angelo, particolarmente provato dalle alluvioni.

(5371)

« RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del turismo e spettacolo e dell'agricoltura e foreste al fine di conoscere se loro constino le condizioni di grave pericolo che incombono sull'ippica nazionale (allevamento e allenamento) con la discriminazione a danno dell'ippica, che sarebbe esclusa dal provvedimento in corso per l'abolizione del « soccorso invernale » nei confronti di altri sport ribadendosi una inferiorità che offende una tradizione antica, il gusto perenne e sottrae il vantaggio di ambascerie, nel mondo, di ca-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

valli e cavalieri con danno anche alla agricoltura che, pur in tempi di tecnica esasperata, necessita, soprattutto in zone depresse, del costante conforto all'opera del lavoratore dei campi.

(5372)

« DEGLI OCCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se egli è a conoscenza della grave situazione nella quale versa la compagnia del « Teatro d'oggi », un complesso di circa trenta persone, ospitata dal teatro Pirandello, il quale è minacciato improvvisamente di sfratto dal dopolavoro proprietario del teatro stesso.

« Gli interroganti chiedono se il ministro non consideri opportuno un intervento presso il dopolavoro per prorogare il contratto con il teatro Pirandello e quindi salvare da una gravissima situazione la compagnia del « Teatro d'oggi » che è in piena attività.

(5373) « DE GRADA, NANNUZZI, SERONI, LAJOLO, CIANCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere, con urgenza, se risulta a verità che, con recente provvedimento, il comitato della Cassa ha stanziato cinque miliardi per opere urgenti da realizzare negli ospedali della Sicilia, escludendo dal provvedimento gli ospedali riuniti di Messina; in caso affermativo, quali i motivi della esclusione, che è più inspiegabile, ove si consideri che il comitato della Cassa non è mai intervenuto in questo settore manifestamente insufficiente alle reali necessità della popolazione. L'esclusione è, altresì, inspiegabile per il persistente mancato intervento dello Stato nel completamento delle cliniche universitarie, costrette, ancora, negli angusti padiglioni del vetusto ospedale Piemonte, malgrado le reiterate promesse di concreti interventi dei ministri dei lavori pubblici nelle ricorrenti discussioni dei bilanci, e delle quali fanno fede gli atti parlamentari.

(5374) « BONINO, DANTE, GULLOTTI, CERRETI ALFONSO, GERBINO, SALUTARI, BARBERI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga che con norme transitorie della legge delegata, con la quale può modificare organici e stato giuridico dei propri dipendenti civili

e militari, si possa sistemare la posizione degli operai degli stabilimenti militari licenziati con la formula del "non rinnovo del contratto di lavoro" e successivamente riassunti come giornalieri.

« A parere dell'interrogante si potrebbero estendere ad essi i provvedimenti che hanno avvantaggiato coloro che sono rimasti continuamente in servizio.

(27841)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della sanità, per sapere quali misure intendono adottare per il rispetto delle norme di legge nel concorso indetto in Ascoli Piceno per la nomina a direttore sanitario dell'ospedale civile.

« L'interrogante fa presente che risulta — e di ciò si è avuta eco nell'ultima riunione del consiglio comunale di Ascoli Piceno — che uno dei concorrenti non è fornito del titolo richiesto di specializzazione di igiene né di altro titolo equipollente.

« Lo stesso concorrente avrebbe presentato, in sostituzione del predetto titolo, un certificato di iscrizione ad un corso di perfezionamento di igiene.

(27842)

« CALVARESI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se, allo scopo di evitare errate applicazioni delle disposizioni di legge vigenti e tranquillizzare gli interessati, non reputi indispensabile l'emanazione da parte della Direzione generale del tesoro di ulteriori precisazioni chiarificatrici in merito all'interpretazione delle norme in materia di cumulo di pensioni ordinarie e stipendi a carico dello Stato, portata a conoscenza delle amministrazioni statali con circolare n. 503625/20 del 21 agosto 1962, nella quale si sostiene che "nel caso in cui il personale sia transitato all'impiego civile senza che si sia verificata alcuna interruzione nel rapporto di impiego con lo Stato, non sorge alcun problema di cumulo in quanto il personale stesso non può pretendere di conservare un trattamento di quiescenza che non ha mai fruito ed al quale, dal punto di vista giuridico, non ha nemmeno acquisito titolo, non essendo all'uopo sufficiente il solo possesso di una determinata anzianità".

« Tali precisazioni si impongono per differenziare e puntualizzare, rispetto a quella degli altri destinatari di detta norma, la posizione degli impiegati provenienti dai sottufficiali di carriera dei carabinieri e della guardia di finanza, i quali avevano già acquisito

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

il diritto — quando erano sotto le armi — al collocamento a riposo per anzianità di servizio (compimento dei 20 anni) e alla conseguente pensione ordinaria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, dell'articolo 28 del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, e dell'articolo 834 del regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133.

« L'illiceità della esclusione del cumulo nei loro riguardi scaturisce dal combinato disposto degli articoli 65, ultimo comma, e 125 del decreto legislativo presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, ed acquista una netta evidenza nel caso di quegli impiegati provenienti dai sottufficiali di carriera della guardia di finanza che, per effetto dell'articolo 197 del regio decreto 21 gennaio 1895, n. 70, avevano già compiuto il massimo del servizio militare e maturato quindi, il diritto alla pensione come militari.

« Gli interroganti, pertanto, chiedono che, tenendo presente anche la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sull'argomento, vengano compiuti dall'organo indicato gli adempimenti rivolti ad impedire prevedibili dannose incertezze nell'applicazione delle norme sul cumulo in parola verso gli impiegati in questione.

(27843) « LENOCI, SCARONGELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti urgenti intende adottare per riparare i danni subiti dalla strada Ascoli Piceno-Vallecastellana a seguito di una grossa frana e per ripristinare il traffico automobilistico attualmente interrotto.

« L'interrogante ritiene di far presente i notevoli disagi delle popolazioni del luogo e dei lavoratori, che si recano nella città per ragioni di lavoro, disagi che aumenterebbero, qualora le indispensabili opere di sistemazioni e di ripristino dovessero essere procrastinate.

(27844) « CALVARESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, in ordine ai provvedimenti adottati dal Ministero per assicurare un'abitazione ai 64 nuclei familiari del comune di Capua (Caserta) provvisoriamente ospitati negli edifici scolastici della città a seguito dei danni provocati dal terremoto dell'agosto 1962;

l'interrogante, in particolare, chiede di conoscere se risulti a verità che sono state assegnate al comune di Capua solo tre ba-

racche capaci di 15 vani di metri quadrati 20 ciascuno;

se risulti al Ministero che l'amministrazione comunale intende assegnare a ciascun nucleo familiare, composto in media di cinque persone, un vano di metri quadrati 20 nel quale bisognerebbe anche provvedere alla sistemazione dei servizi;

se non ritenga incivile la condizione in cui verrebbero a trovarsi le famiglie dei terremotati, costretti a vivere in uno spazio nel quale non potrebbe provvedersi nemmeno alla disposizione dei letti;

se non creda di dover disporre interventi urgenti per una decorosa sistemazione delle famiglie dei terremotati di Capua.

(27845) « RAUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali, per sapere se la S.Na.M. ha elaborato il progetto relativo al metanodotto che dovrà costruirsi per la erogazione dei 400 mila metri cubi del metano di Cuppello ed altri comuni del vastese, destinati all'area di sviluppo industriale delle provincie di Chieti e Pescara.

« In caso affermativo, chiede di conoscere il tracciato di tale metanodotto e se e quali derivazioni sono, per esso, previste.

« L'interrogante fa presente che nella risposta data il 26 giugno 1962 alla sua interrogazione del 16 maggio 1962, n. 23263 sullo stesso argomento si affermò che il progetto in questione non era stato « ancora definito dalla S.Na.M. ».

(27846) « PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere quali provvedimenti intende adottare per dotare la città di Ascoli Piceno di una moderna, razionale ed efficiente sede provinciale dell'I.N.A.M.

« L'interrogante fa presente al riguardo che i servizi amministrativi ed ambulatoriali dell'I.N.A.M. sono attualmente dispersi in tre edifici e che l'I.N.A.M. stesso deve corrispondere onerosi canoni d'affitto.

« L'interrogante ritiene che la costruzione della nuova sede si rende più che mai urgente ed indilazionabile, tenendo conto, tra l'altro, che gli altri enti mutualistici e previdenziali hanno già affrontato e risolto questo problema e che la eventuale nuova sede dell'I.N.A.M. eliminerebbe l'inconveniente,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

che arreca notevole disagio agli assistiti, di una dispersione dei servizi amministrativi e sanitari dell'Ente in edifici diversi e distanti. (27847) « CALVARESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali per conoscere la situazione produttiva dello stabilimento I.M.A.M.-A.E.R.F.E.R. di Pozzuoli (Napoli) e per sapere quali misure intende adottare per eliminare i pericoli che minacciano la stabilità e l'occupazione dei lavoratori. (27848)

« AVOLIO, DI NARDO, SCHIANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere i motivi per cui il porto di Ortona è stato escluso da quelli il cui potenziamento è stato recentemente deliberato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

« L'interrogante fa presente che il porto di Ortona è situato nell'area di sviluppo industriale della Valle del Pescara e ne rappresenta una delle strutture fondamentali e indispensabili.

« La sua mancata inclusione tra i porti che hanno beneficiato dei venti miliardi all'uopo stanziati appare poi del tutto ingiustificata dalla constatazione che sono stati, in sua vece, favoriti porti di città che non rientrano in aree o nuclei di sviluppo industriale, requisito questo vincolante a norma di legge per beneficiare di tali finanziamenti straordinari. (27849)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza dell'esatto contenuto dei contratti che i conservatori dei registri immobiliari stipulano per la copiatura di note di trascrizione ed iscrizione e di annotamenti in certificati e registri, ecc.

« Con detti contratti si fa l'obbligo ai copisti di produrre un minimo mensile per i certificati di n. 1400 facciate intere scritte a mano, con media di 250 sillabe per facciata ed è stabilita la retribuzione mensile di lire 35.000, con rinuncia a qualsiasi richiesta d'adeguamento o mutamento per tutta la durata della prestazione.

« Ciò costituisce una inammissibile speculazione ed inumano trattamento, perché i conservatori, per ogni facciata di copiato percepiscono 120 lire, e cioè complessivamente

lire 168.000 mensili con un utile di lire 133.000 mensili.

« L'interrogante chiede, in conseguenza, di sapere se non ritengano di dover intervenire perché sia frenata tale speculazione, al fine di assicurare un più equo compenso ai copisti, e magari di pervenire ad un contratto nazionale di lavoro, al fine di assicurare un più equo compenso alla categoria dei copisti. (27850)

« CAVALIERE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere in quale considerazione viene tenuta la richiesta di contributo straordinario avanzata dall'istituto tecnico industriale "Ala Ponzone Cimino" con sede in Cremona, in relazione ai programmi di sviluppo che detta scuola intende realizzare.

« L'interrogante rende noto che l'istituto tecnico industriale statale "Ala Ponzone Cimino" necessita della costituzione del primo gruppo di laboratori per la nuova sezione chimici-industriali, di sistemazione urgente di alcuni reparti, quali l'integrazione macchine utensili e fucina, nonché dei laboratori misure elettriche e tecnologiche e la messa a punto delle sezioni staccate di Crema e di Casalmaggiore, per un totale di lire 110 milioni di spesa.

« L'interrogante ritiene anche segnalare che l'istituto scolastico in parola comprende ben 60 classi con un totale, tra istituto, scuola tecnica e scuola serale, di ben 1.780 allievi.

« L'interrogante chiede una pronta ed adeguata valutazione della richiesta inoltrata dall'istituto industriale statale "Ala Ponzone Cimino" di Cremona, anche in considerazione del crescente fabbisogno di tecnici, operai specializzati e qualificati di cui necessita l'economia locale e nazionale. (27851)

« FOGLIAZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno, al fine di conoscere:

a) l'entità dei danni causati in questi giorni dai perturbamenti atmosferici di natura eccezionale in provincia di Imperia alle coltivazioni floricole ed a quelle olivicole, consistenti, per queste ultime in particolare, nella perdita di migliaia di piante;

b) quali provvedimenti intendano prendere per una adeguata riparazione e, comunque, per l'assistenza ai danneggiati più bisognosi. (27852)

« VIALE, LUCIFREDI, AMADEO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la fedeltà nel recapito della corrispondenza postale dal momento che in varie città d'Italia la corrispondenza timbrata come promanante del M.S.I. o diretta ad uffici e sedi del Movimento sociale italiano medesimo viene o cestinata o respinta al mittente con falsa indicazione che il destinatario sia sconosciuto.

« Dette gravi infrazioni sono state costatate, ad esempio, per la città di Napoli, ove corrispondenza chiusa diretta ai signori Sorrentino Giovanni, via San Nicola da Tolentino 2, Musilli Armando, Vicoletto Solitaria 11, De Crescenzo Ferdinando, vico Panettiere 22, Miccinelli Giuseppe, Pallonetto Santa Lucia 35 è stata rinviata al mittente, M.S.I., il cui timbro era apposto sulla busta, mentre altra corrispondenza, inviata per controllo contemporaneamente senza il timbro del M.S.I., è stata regolarmente recapitata alle persone e agli indirizzi sopraelencati.

« Gli interroganti aggiungono che apposito reclamo avanzato in data 20 ottobre 1962 alla direzione provinciale delle poste di Napoli ha avuto soltanto una risposta di ricezione con riserva di comunicazioni mai più pervenute e che analoghi gravi inconvenienti, che possono ipotizzare persino figure di reato, sono stati riscontrati e documentati presso altre province e in particolare in Abruzzo.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se tale grave violazione in un così delicato servizio statale da parte di pubblici dipendenti sia stato represso ed in che modo, dal momento che la sistematicità e la estensione del disservizio stesso può persino lasciar supporre che i materiali esecutori di esso si sentano o siano addirittura incoraggiati dai funzionari preposti alla direzione del servizio postale. (27853) « ROBERTI, DE VITO, DELFINO, GEFTER

WONDRICH, GRILLI ANTONIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere se non ritengano di intervenire urgentemente nella particolare grave situazione determinatasi nell'industria metalmeccanica di Brescia per effetto degli scioperi in corso, che risulterebbero anche decisi con modalità e in forme illegali e che hanno determinato ieri la chiusura dello stabilimento Trafilerie laminatoi metalli di quella città, minacciando di grave irrimediabile pregiudizio, anche per la pre-

vedibile chiusura di altre fabbriche; l'economia locale nel suo ordinato sviluppo e nello stesso suo migliore equilibrio sociale.

(27854) « BIAGGI FRANCAANTONIO, TROMBETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a conoscenza che il consiglio del consorzio del nucleo industriale del Tirreno (Messina) non viene convocato dal presidente del consorzio, onorevole Vinicio Ziino, nonostante fosse stata avanzata apposita richiesta di convocazione da parte della maggioranza dei soci del consorzio, provocando in tal modo grave danno economico alla provincia di Messina che dall'attività del consorzio e dal conseguente processo di industrializzazione molto si aspetta per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei suoi abitanti;

se non intenda, in tale situazione, nominare un commissario ministeriale ad asta, con il compito di convocare il consiglio del consorzio per la elezione delle cariche sociali, consentendo in tal modo l'inizio dell'attività del nucleo industriale del Tirreno. (27855) « GATTO VINCENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali circostanze — a giudizio dei suoi uffici — abbiano influito a determinare la forte contrazione di produzione nazionale di ghisa da fonderia, contrazione accentuatasi in questi ultimi anni ed in contrasto con il generale incremento del mercato siderurgico.

« Risulterebbe, infatti, che, considerando uguali a 100 gli indici 1958, si sia scesi, nel 1962, a 93 quanto ad indice di produzione, contro 238 e 463 come indici, rispettivamente, di consumo e di importazione.

« Considerando anche il fatto che la maggior parte delle importazioni di ghisa da fonderia proviene da mercati terzi e soprattutto dall'est, l'interrogante chiede:

quali particolari circostanze — a notizia del Ministero dell'industria — rendono la ghisa da fonderia dei paesi dell'est più competitiva di quella italiana e comunitaria;

quali previsioni si possano oggi avanzare circa l'avvenire della produzione italiana di tale tipo di ghisa e se, in particolare, è da prevedersi una ulteriore contrazione nelle collocazioni del prodotto ed un maggiore incremento delle scorte già tanto consistenti;

se la crisi del settore sia ormai tale da compromettere anche quel minimo di produzione nazionale raccomandabile, in ogni caso,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

anche per ragioni di sicurezza di approvvigionamento;

se, in questa ultima ipotesi, nel quadro delle regole commerciali della C.E.C.A. e senza intaccare oltre il giusto il regime di libero scambio, sia possibile introdurre salvaguardie o promuovere misure atte ad impedire che, in Italia si giunga ad una totale smobilitazione degli impianti di produzione della ghisa da fonderia.

(27856)

« PEDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se sia stato nominato il promesso comitato interministeriale per provvedere alla progettazione ed attuazione di provvedimenti atti a sanare la triste condizione economica della zona del comprensorio di bonifica della Val d'Era, che comprende ben dodici comuni del volterrano; ed, in caso affermativo, conoscere le decisioni prese.

« Per conoscere, infine, che cosa si intende fare per impedire il licenziamento da parte del consorzio di bonifica della Val d'Era di duecento operai, a causa dell'esaurimento dei fondi che al consorzio furono assegnati dal Ministero dell'agricoltura in attesa dei provvedimenti da adottare a seguito delle deliberazioni del citato comitato interministeriale.

(27857)

« AMADEI LEONETTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia a conoscenza del grave disagio in cui versano il tribunale e la corte d'appello di Lecce a causa del grande numero di procedimenti civili e penali accumulati nel corso di questi anni.

« Tale disagio, denunciato anche recentemente dall'ordine degli avvocati e dei procuratori di quella provincia, " determina un deplorabile disservizio reso più evidente e pregiudizievole, dalle vacanze di posti per promozioni e trasferimenti di magistrati.

« Gli interroganti chiedono, quindi, di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro per normalizzare la situazione, e se non ritenga di accogliere i voti espressi dal suddetto ordine degli avvocati e dei procuratori per la istituzione della IV sezione presso il tribunale e della III sezione presso la corte d'appello di Lecce.

(27858)

« CALASSO, ROMEO, MONASTERIO, ANGELINI LUDOVICO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dell'interno e della difesa, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per eliminare la gravissima situazione di disagio in atto tra la popolazione di lingua italiana della zona di confine con la Jugoslavia, esaurientemente denunciata dal quotidiano *Telese* in una serie di servizi in corso di pubblicazione, nei quali sono documentate le vessazioni cui sono sottoposte le popolazioni da parte di elementi di lingua slovena, nonché l'atteggiamento tollerante verso gravissimi fatti da parte delle autorità di pubblica sicurezza e militari, anche quando viene gravissimamente leso l'onore ed il prestigio del soldato italiano. L'interrogante chiede, altresì di conoscere se non sia ritenuto opportuno disporre una inchiesta onde relazionare il Parlamento sulla realtà dei fatti e della situazione, nonché sull'attività della banca di credito di Trieste, istituto di credito di chiara ispirazione jugoslava, che opererebbe decisamente all'acquisto di terreni e di immobili per conto di elementi di lingua slava, al fine di appoggiare anche economicamente l'azione di allontanamento degli elementi di lingua italiana delle terre di confine, e di snaturalizzare con ogni mezzo la fisionomia italiana.

(27859)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sul provvedimento n. 8563 col quale il prefetto di Catanzaro, in data 27 novembre 1962, disponeva la nomina di un commissario prefettizio con i poteri del consiglio comunale per la generale straordinaria amministrazione del comune di Serrastretta.

« Un simile provvedimento, giustificato dal prefetto con la dimissione di 11 consiglieri e con la richiesta di qualche dimissionario di sostituire la giunta in carica con un commissario, è del tutto illegittimo ed arbitrario. Infatti l'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, tassativamente prescrive che, in caso di scioglimento del consiglio comunale, il sindaco e la giunta debbono rimanere in carica sino alla nomina dei successori. Nessuna deroga, e tanto meno la richiesta tardivamente interessata di consiglieri dimissionari, che in precedenza avevano approvato tutti gli atti della giunta esplicitamente riconoscendola espressione di una sana e democratica amministrazione. Unica condizione perché tale norma non abbia attuazione è quella di una non regolare composizione della giunta e tale condizione non si è verificata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

nel caso del comune di Serrastretta, perché la giunta estromessa è composta di due assessori effettivi e due supplenti, oltre il sindaco.

« Né il provvedimento è giustificabile con l'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, che sostituisce l'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, perché tale articolo prevede l'invio dei commissari solo nel caso di omissioni o ritardi da parte degli organi ordinari di amministrazione. Nel comune di Serrastretta nessuna inadempienza del genere è mai stata contestata alla giunta estromessa.

« Il provvedimento citato mancante di ogni seria motivazione, è pertanto atto di discriminazione e di sopraffazione e la sua revoca deve essere di urgenza provocata dal ministro interrogato per salvaguardare la libertà e l'autonomia delle amministrazioni comunali democraticamente elette e correttamente funzionali.

(27860)

« MICELI, GULLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere — essendo iniziate le procedure di esproprio di terreni agricoli, si da rendere attuabile la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona — se ravvisi o meno la necessità di un tempestivo intervento diretto ad assicurare ai piccoli e medi proprietari dei terreni la corresponsione di un indennizzo equamente commisurato all'effettivo valore dei terreni espropriati.

(27861)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se, valutata l'importanza e l'opportunità dell'iniziativa della R.A.I. di dedicare una serie di trasmissioni alla rievocazione delle sedute storiche del Parlamento italiano, con il testo redatto sulla base dei resoconti ufficiali, non intenda invitare l'ente radiofonico ad utilizzare l'iniziativa anche per la televisione. Infatti le trasmissioni, messe in onda il sabato sera sul programma nazionale, in concomitanza con trasmissioni televisive di più vasta popolarità, hanno avuto sì un buon numero di ascoltatori, ma certamente inadeguato alla loro importanza educativa e culturale. Ritene l'interrogante che l'argomento potrebbe dar vita ad un programma televisivo di grande interesse, illustrando agli ascoltatori la parte che il Parlamento ha avuto nella creazione dell'unità nazionale e del progresso sociale del paese.

(27862)

« BIANCHI GERARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo, per sapere se non ritengono opportuno e necessario intervenire presso il sindaco di Roma ed alcune organizzazioni sindacali dello spettacolo, onde evitare iniziative di grave ingiustizia sociale, che si stanno praticando nei confronti di alcuni ex dipendenti del Teatro dell'Opera, licenziati dopo molti anni di servizio, nell'anno 1959, per aver raggiunto l'età di 45 anni le donne e di 50 anni gli uomini, età non pensionabile dall'E.N.P.A.L.S. (categoria più danneggiata i tetricorei che, non ancora da considerarsi vecchi, data la loro specifica attività, non trovano modo di avere altro lavoro), non affatto meno meritevoli di considerazione dei licenziati nell'anno 1962, per i quali è stato proposto un trattamento mensile superiore di circa 30 mila lire di quello corrisposto ai primi.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali sono i motivi che hanno generato questa differenza di trattamento ed il perché i licenziati nell'anno 1959, malgrado abbiano fatto formale richiesta d'intervenire alle riunioni delle trattative, a mezzo lettera raccomandata inviata al sindaco di Roma, alla direzione del Teatro dell'Opera e alla commissione interna, mentre sembra che persone estranee al teatro e non direttamente interessate al licenziamento abbiano partecipato alle riunioni.

(27863)

« MANCO ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, per sapere, in merito alla forte agitazione degli studenti delle scuole serali di Milano e in considerazione di situazioni analoghe che si sviluppano in altre città, come il Governo intenda provvedere alle improrogabili esigenze della riduzione dell'orario di lavoro per gli studenti lavoratori che frequentano i corsi serali, della abolizione delle tasse scolastiche e di rinvio del servizio militare per gli stessi.

« Nel quadro di una vasta riforma di questo settore, che dovrebbe contemplare un piano particolare di edilizia scolastica, l'istituzione di mense nelle scuole stesse e l'istituzione di corsi universitari serali statali, gli interpellanti chiedono al Governo se non preveda una sistemazione generale della materia, dato il crescente numero degli studenti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

lavoratori, la necessità di nuovi quadri per la produzione (com'è accertato anche dalle varie inchieste), le condizioni dei giovani che si dedicano alla doppia attività del lavoro e dello studio.

(1242) « DE GRADA, LAMA, SERONI, LAJOLO, VENEGONI, RE GIUSEPPINA, ALBERGANTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,45.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10 e 16,30:

1. — Svolgimento della proposta di legge:

RICCIO ed altri: Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata (4134).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (*Approvato dal Senato*) (4452) — **Relatori:** Amatucci e Guerrieri Emanuele.

3. — Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 (4458) — **Relatore:** Vicentini.

4. — Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

NANNI, ARMAROLI, BREGANZE ed altri: Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali (1031-733-2637);

RICCIO, FODERARO, ANGIOY ed altri: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (*Modificata dal Senato*) (198-240-1308-B).

5. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura (4117) — **Relatore:** Bianchi Fortunato.

6. — Discussione del disegno di legge costituzionale:

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (*Approvato in prima deliberazione: dalla Camera il 7 agosto 1962, dal Senato il 21 settembre 1962*) (3571-B) — **Relatore:** Tozzi Condivi.

7. — Discussione dei disegni di legge:

Modificazione all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64 sulla elezione del Senato della Repubblica (*Approvato dal Senato*) (4059) — **Relatore:** Tozzi Condivi;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960 (*Approvato dal Senato*) (3690) — **Relatore:** Montini.

8. — Discussione del disegno di legge:

Delega per la modifica e l'aggiornamento delle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (3568);

e della proposta di legge:

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente all'anno finanziario, ai rendiconti consuntivi ed ai bilanci preventivi (3581);

— **Relatori:** Tozzi Condivi e Belotti.

9. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione di campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore*: Rampa.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

FODERARO e FANELLI: Istituzione di un fondo per il risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (72);

ANGELINO PAOLO ed altri: Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi (129);

— *Relatori*: De' Cocci, *per la maggioranza*; Anderlini, *di minoranza*.

11. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori*: Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*.

13. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

14. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore*: Vicentini;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni

di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini.

Sistemazione dei debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti.

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

15. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

16. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI